SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 dicembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 novembre 2024, n. **183**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, di seguito denominato «Accordo».

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Personale amministrativo di supporto

1. Per le finalità di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo, nonché per le finalità relative all'istituzione di una sezione della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, di cui alla decisione adottata dal Comitato amministrativo del Tribunale unificato dei brevetti il 26 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, il Ministero della giustizia può distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata massima di sette anni, con oneri a proprio carico.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 17 dell'Accordo sono valutati in 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. L'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 dell'Accordo è pari a 370.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Tribunale unificato dei brevetti, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 2016, n. 214, è incrementata di 460.000 euro per l'anno 2024, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, determinati in 845.000 euro per l'anno 2024, 385.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 285.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante riduzione, per 845.000 euro per l'anno 2024 e 385.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") da una parte, e

IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (successivamente denominato "il TUB") dall'altra parte
(denominati, collettivamente, "le Parti contraenti");

CONSIDERANDO l'Accordo che istituisce il TUB fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (successivamente denominato "l'Accordo istitutivo") e lo Statuto del TUB contenuto nell'allegato I all'Accordo istitutivo (successivamente denominato "lo Statuto del TUB");
CONSIDERANDO il Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 (successivamente denominato "il Protocollo");
CONSIDERANDO che il Protocollo prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione del Tribunale di primo grado;
CONSIDERANDO che il presente Accordo integra le disposizioni del Protocollo e disciplina le misure di sostegno che l'Italia fornisce al TUB sul territorio della Repubblica italiana;
INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento della divisione del TUB in Italia;
hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
USO DEI TERMINI

1. Ai fini del presente Accordo, si intendono per:

a) "Personale del TUB" i giudici e l'altro personale la cui assegnazione alla divisione in Italia è notificata dal TUB secondo l'articolo 15 del Protocollo;

b) "Personale di supporto amministrativo" il personale che l'Italia mette a disposizione del TUB secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo istitutivo;
c) "Autorità italiane competenti" le Autorità nazionali o locali dell'Italia, in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e le consuetudini italiane;
d) "Locali"
   i. qualsiasi edificio, o parte di esso, di proprietà, affittato, prestato o in qualche altro modo messo a disposizione del TUB in Italia per l'esercizio delle sue attività ufficiali, ivi incluse le strutture di supporto;
   ii. in accordo con le Autorità italiane competenti e per la durata di tale utilizzo, qualsiasi terreno o edificio nel territorio della Repubblica Italiana che è temporaneamente utilizzato dal TUB;
e) "Proprietà del TUB" tutte le proprietà, inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprietà, in locazione, possesso o gestione da parte del TUB in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie o altro, finalizzati allo sviluppo delle sue attività ufficiali;
f) "Familiari" il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico del membro del Personale del TUB;

g) "Organizzazioni internazionali in Italia", le organizzazioni internazionali che hanno sede in Italia.
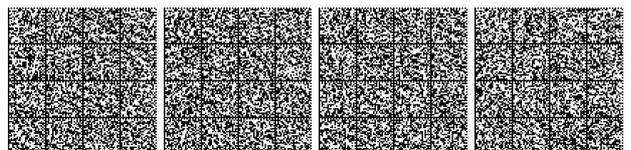
ARTICOLO 2
SEDE

1. L'Italia mette a disposizione del TUB, a titolo gratuito, quale sede permanente della sua divisione in Italia, i Locali la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'Allegato I.
2. Per agevolare l'applicazione del presente Accordo, il TUB notifica alle Autorità italiane competenti ogni occupazione temporanea di Locali diversi da quelli di cui al paragrafo 1 per lo svolgimento di attività ufficiali del TUB.

3. I Locali non devono essere utilizzati in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni istituzionali del TUB.

ARTICOLO 3
PERSONALITA' GIURIDICA

1. L'Italia riconosce la personalità giuridica del TUB, come prevista dall'articolo 4 dell'Accordo istitutivo e, in particolare, la sua capacità di:

   a) stipulare contratti;
   b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili;
   c) stare in giudizio.

2. Per le finalità del presente Accordo, il TUB è rappresentato dal Presidente della Corte d'Appello del TUB.

ARTICOLO 4
SOSTEGNO GENERALE

1. L'Italia consegna i Locali al TUB in condizione di ospitare la divisione.
2. L'Italia si adopera per fare in modo che siano forniti al TUB i servizi di pubblica utilità necessari per il corretto funzionamento della divisione, compresi elettricità, acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o rischio di interruzione di tali servizi, l'Italia adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attività del TUB non subiscano conseguenze negative.
3. L'Italia adotta tutte le misure idonee a garantire al TUB l'accesso più ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni statali italiane e alle rappresentanze diplomatiche straniere. L'Italia si impegna a rispettare pienamente e ad assicurare la compatibilità di queste misure con i principi e le norme sul trattamento dei dati personali stabiliti nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nelle Linee Guida per la tutela dei dati personali nel Tribunale Unificato dei Brevetti.
4. Il TUB ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei Locali. L'Italia provvede al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie al TUB per l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari.
5. I lavori di manutenzione dei Locali e le relative spese, compresi gli interventi di prevenzione e riparazione di danni strutturali e di ristrutturazioni dei Locali che possono essere necessarie, sono a carico dell'Italia.

6. Fermo restando quanto previsto in questo Accordo, le Amministrazioni italiane competenti e il TUB possono stipulare intese supplementari per la migliore applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 5
INVIOLABILITA' DEI LOCALI E DEGLI ARCHIVI

1. I Locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario italiano, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all'interno dell'Italia può avere accesso ai Locali per compiervi alcun tipo di compito senza il consenso del Presidente della Corte di Primo Grado del TUB o di un giudice all'uopo delegato dal Presidente.
2. Il consenso ai fini del predetto accesso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica.
3. Le Autorità italiane competenti garantiscono il libero accesso ai Locali alle persone indicate all'articolo 14 del Protocollo.
4. L'inviolabilità conferita dall'articolo 4 del Protocollo si applica a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purché appartenenti a o detenuti dal TUB nonché a tutte le informazioni contenute al loro interno.

ARTICOLO 6
PROTEZIONE DEI LOCALI

Le Autorità italiane competenti adotteranno ogni possibile misura per assicurare la sicurezza e la tranquillità dei Locali.

ARTICOLO 7
COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni dirette ai Locali o al Personale del TUB presente presso i Locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai Locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, non sono soggette a censura o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni di computer, fotogrammi e immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore.
2. Il TUB ha il diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite corriere o sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche.

ARTICOLO 8
IMMUNITA' DEL TUB

1. L'Italia concede al TUB e alle Proprietà del TUB, ovunque ubicate, le immunità da procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria, come previste dall'articolo 5 del Protocollo.
2. Le suddette immunità si estendono ai mezzi di trasporto che il TUB utilizza nelle sue attività ufficiali, compresi quelli che il medesimo noleggia o prende in prestito a tale fine.
3. Il TUB adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue attività ufficiali possano essere identificati.
4. Il TUB stipula un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, al fine di risarcire i danni causati da veicoli a motore ad esso appartenenti o utilizzati per suo conto.

ARTICOLO 9
BANDIERA E STEMMA

Il TUB ha la facoltà di esporre la propria bandiera e il proprio emblema sui Locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie attività ufficiali, così come nel suo sito internet e nei suoi documenti.

ARTICOLO 10
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

1. Il TUB e le Proprietà del TUB, ovunque situate, sono esenti da tutte le imposte dirette dovute secondo le leggi e i regolamenti italiani, nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali.
2. Il TUB è esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari e forniti al TUB per le sue attività ufficiali. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di rilevante importo" si applica all'acquisto di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni internazionali in Italia.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano ai tributi che costituiscono il corrispettivo di servizi di pubblica utilità resi dalle Autorità italiane competenti al TUB.
4. Il TUB è esente da dazi doganali, imposte, divieti o restrizioni, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le Organizzazioni internazionali in Italia. Tuttavia, il TUB non chiederà l'esenzione dall'imposizione fiscale su merci importate di valore pari o inferiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia.
5. I beni acquistati o importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle Autorità italiane competenti, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Se dette imposte, diritti e contributi sono fissati in funzione del valore dei beni, essi sono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
6. Il TUB può ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

ARTICOLO 11
VEICOLI

1. Il TUB è esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da ogni altro diritto in relazione all'acquisto e all'importazione di due veicoli per uso ufficiale del TUB e dei relativi pezzi di ricambio. Il TUB è parimenti esente dalle tasse automobilistiche su tali veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali.
2. I carburanti e lubrificanti per i predetti veicoli possono essere acquistati o importati in esenzione da dazi doganali e accise, entro i limiti dei contingenti stabiliti dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.

ARTICOLO 12
PERSONALE DEL TUB

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia rilascia al Personale del TUB, ai relativi Familiari e alle persone al servizio domestico del predetto personale una carta d'identità che specifica lo status del titolare.
2. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 11 a 14 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, dell'articolo 8 dello Statuto del TUB e degli articoli 9 e 10 del Protocollo, il Personale del TUB:

a) se è soggetto ad una imposta interna a vantaggio del TUB, è esente da imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti, ma non sulle pensioni e sulle rendite, pagati dal TUB;
b) è esente, assieme ai propri Familiari e alle persone al loro servizio domestico, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri;
c) è immune dal sequestro dei bagagli ufficiali;
d) riceve, assieme ai propri Familiari, la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani;
e) gode, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;
f) può importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni – dal Paese di ultima residenza o da quello di cui è cittadino, a titolo di primo insediamento, per un periodo di diciotto mesi ad iniziare dalla notifica dell'assegnazione da parte del TUB e per un massimo di due spedizioni – la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale Paese, che sarà immatricolato con serie speciali;
g) può, se non ha importato un veicolo in conformità alla lettera f), acquistare, al momento della presa di servizio, un veicolo senza dazi e imposte;
h) può esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle proprie funzioni presso il TUB, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in suo uso e possesso.

3. Per un periodo di due anni ad iniziare dalla data di installazione ufficiale della divisione o della notifica della loro assegnazione da parte del TUB, qualunque sia l'ultima, i giudici non aventi la residenza permanente in Italia beneficiano dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'acquisto di mobilio e altri beni per la casa necessari per il loro insediamento, per un valore superiore al limite fissato dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.
4. Fatta eccezione per i giudici, il cancelliere, e il vice cancelliere, il paragrafo 2, lettera a), non si applica ai cittadini italiani o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal TUB, fossero stabilmente residenti in Italia.
5. I salari, gli stipendi e gli emolumenti pagati dal TUB al personale diverso dai giudici non avente la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia possono essere tenuti in considerazione dalle Autorità italiane competenti al fine di calcolare l'ammontare della tassazione da applicare al reddito originato da altre fonti.
6. Oltre ai privilegi e alle immunità previste ai paragrafi 2 e 3, ai giudici non aventi la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia sono concessi i privilegi e le immunità, le agevolazioni e le facoltà accordati dall'Italia ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.

ARTICOLO 13
IMPIEGO DEI FAMILIARI

1. Su richiesta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia può autorizzare i Familiari del Personale del TUB a svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, di sicurezza sociale e di diritto del lavoro.
2. Se un Familiare desidera intraprendere una nuova attività di lavoro o riavviare un'attività già terminata, una nuova richiesta di autorizzazione è richiesta ai sensi del presente Articolo.
3. Privilegi e immunità non si applicano alle attività di lavoro autorizzate ai sensi del presente Articolo.
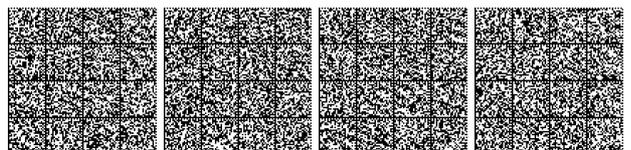
ARTICOLO 14
SICUREZZA SOCIALE

1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso, e per consentire agli interessati di crearsi una pensione di vecchiaia, il Personale del TUB è iscritto nel Sistema di Assistenza medica e Sicurezza sociale e nel Piano pensionistico istituiti dal TUB.
2. Il Personale del TUB impiegato a tempo parziale per meno del 50 per cento è iscritto e coperto dal Piano pensionistico del TUB. Tale personale non è invece iscritto né è coperto dal Sistema di Assistenza medica e Sicurezza sociale del TUB, ed è iscritto nel sistema di assistenza sanitaria e di sicurezza sociale dello Stato membro dell'Unione europea di ultima residenza o nello Stato membro di rispettiva cittadinanza.

3. Il TUB è esente da contributi obbligatori di sicurezza sociale, pensioni e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni pagate dal TUB, o a suo nome, al Personale del TUB non iscritto al sistema italiano di previdenza sociale.

ARTICOLO 15
ACCESSO, SOGGIORNO E USCITA

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 12, paragrafo 2, del presente Accordo, le Autorità italiane competenti adottano le misure necessarie per facilitare:

   a) l'entrata, l'uscita e il soggiorno sul territorio nazionale di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il TUB, del loro coniuge e dei familiari a loro carico che non abbiano cittadinanza italiana o risiedano stabilmente in Italia;
   b) l'entrata e l'uscita dal territorio nazionale di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al TUB in veste ufficiale.

2. Se necessari, visti ed autorizzazioni sono concessi in tempi rapidi, previa presentazione, da parte degli interessati, di un documento ufficiale del TUB che certifichi il loro status.

ARTICOLO 16
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Il TUB comunica alle Autorità italiane competenti, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 17, dei relativi Familiari e del personale reclutato localmente dal TUB per servizi interni.
2. Senza pregiudizio per i loro privilegi e immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo e dal presente Accordo hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiscono negli affari interni dello Stato.
3. I privilegi e le immunità accordati ai sensi del Protocollo e del presente Accordo non sono stabiliti per il vantaggio personale di coloro i quali ne beneficiano. Essi sono conferiti esclusivamente nell'interesse del TUB, specialmente per garantire, in tutte le circostanze, la libertà d'azione del TUB e la completa indipendenza delle persone in questione.
4. Il TUB collabora in ogni momento con le Autorità italiane competenti per facilitare l'applicazione delle leggi nazionali e prevenire qualsiasi abuso connesso con i privilegi e le immunità sopra menzionati.

5. Il TUB ha il diritto e il dovere di revocare le immunità del suo personale quando ritenga che tali immunità ostacolerebbero il normale corso della giustizia e che vi si possa rinunciare senza arrecare pregiudizio agli interessi del TUB. Il TUB comunica alle Autorità italiane competenti i provvedimenti di revoca delle immunità appena possibile e al più tardi entro un mese dalla data degli stessi.

ARTICOLO 17
PERSONALE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

1. Per sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo istitutivo, l'Italia fornisce al TUB personale di supporto amministrativo per la sua divisione in Italia.
2. Il personale di cui al paragrafo 1 è distaccato dalle amministrazioni pubbliche italiane secondo le leggi e i regolamenti in vigore in Italia e senza oneri per il TUB.
3. Al personale di cui al paragrafo 1 si applica l'immunità prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo.

ARTICOLO 18
RESPONSABILITA'

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività del TUB sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte di rappresentanti, del Personale e di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB nell'esercizio delle proprie funzioni, è interamente in capo al TUB stesso e non sarà in carico dell'Italia.
2. Il TUB risarcisce l'Italia in caso di:

   a) qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene di proprietà, possesso o custodia dell'Italia causati da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle loro funzioni, o in relazione ad esse, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB; e
   b) qualsiasi perdita sostenuta dall'Italia per la necessità di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni, o in relazione ad esso, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB.

ARTICOLO 19
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo sono oggetto di negoziato tra le Parti contraenti. Le controversie non risolte con questa procedura sono deferite, su richiesta di un delle Parti o di entrambe, alla decisione finale di un tribunale arbitrale costituito secondo quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del Protocollo.

ARTICOLO 20
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicano che le procedure richieste dalle rispettive regolamentazioni interne sono state completate.
2. Gli emendamenti al presente Accordo entreranno in vigore secondo quanto previsto dal paragrafo 1.
3. Le modifiche o integrazioni all'Allegato I entreranno in vigore alla data della firma del relativo accordo emendativo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 26/01/2024 in due originali, ciascuno in lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana
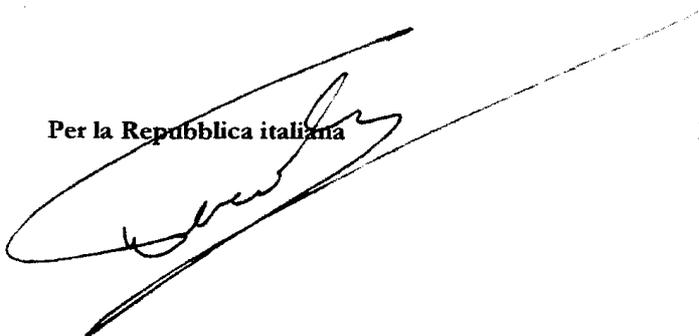
Per il Tribunale unificato dei brevetti
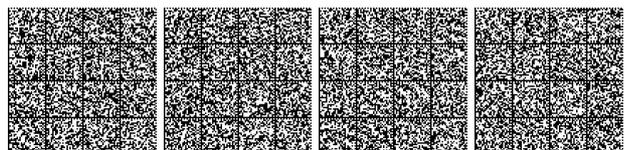
HEADQUARTER AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE EUROPEAN PATENT COURT

THE ITALIAN REPUBLIC (hereinafter referred to as "Italy") on the one part, and

THE UNIFIED PATENT COURT (hereinafter referred to as "the UPC") on the other part (collectively referred to as "the Contracting Parties"),

CONSIDERING the Agreement on a UPC of 19 February 2013 (hereinafter referred to as "the UPC Agreement") and the Statute of the UPC, contained in Annex I to the UPC Agreement (hereinafter referred to as "the Statute of the UPC");
CONSIDERING the Protocol on Privileges and Immunities of the UPC of 29 June 2016 (hereinafter referred to as "the Protocol");
CONSIDERING that the Protocol foresees that additional bilateral Headquarter Agreements may be concluded between the UPC and Contracting Member States hosting a division of the Court of First Instance of the UPC;
CONSIDERING that the present Agreement complements the provisions of the Protocol and governs the support measures that Italy shall provide to the UPC on the territory of the Italian Republic;
INTENDING to take all necessary steps to guarantee the best legal and material conditions for installing and running the division of the UPC in Italy;
have agreed as follows:

ARTICLE 1
USE OF TERMS

1. For the purposes of the present Agreement,

   a) "Staff of the UPC" means the judges and the remaining personnel whose appointment to the division in Italy is notified by the UPC in accordance with Article 15 of the Protocol;
   b) "Administrative support staff" means the Staff that Italy shall provide to the UPC in accordance with Article 37, paragraph 1, of the UPC Agreement;
   c) "Appropriate Italian authorities" means the national or local authorities of Italy, in accordance with the Italian laws, regulations, administrative provisions and customs;
   d) "Premises" means:
      i. any building, or part of it, owned, leased, loaned or otherwise at the disposal of the UPC in Italy for the purpose of exercising its institutional functions, including support facilities;
      ii. with the concurrence of the Appropriate Italian authorities, and for the duration of such use, any land or building in Italy which is temporarily used by the UPC;

   e) "Property of the UPC" means all property, including funds, income and other assets owned, leased, held or administered by the UPC under arrangements of trust, endowment, pledge, or otherwise, in furtherance of its institutional functions;
   f) "Family Members" means the spouse and dependent members of the immediate family, forming part of the household of a member of the Staff of the UPC;
   g) "International organizations in Italy" means the international organizations that have their seat in Italy.

ARTICLE 2
SEAT

1. Italy shall place at the disposal of the UPC, free of charge, as permanent seat of its division in Italy, the Premises the location and description of which are set out in Annex I.
2. In order to facilitate the application of this Agreement, the UPC shall notify the Appropriate Italian authorities of any temporary occupation of Premises other than those referred to in paragraph 1 for the conduct of the official activities of the UPC.
3. The Premises shall not be used in any way that is not compatible with the institutional functions of the UPC.

ARTICLE 3
LEGAL PERSONALITY

1. Italy recognises the legal personality of the UPC as provided for in Article 4 of the UPC Agreement and, notably, its legal capacity to:

   a) draw up contracts;
   b) acquire and dispose of moveable and immovable property;
   c) institute legal proceedings.

2. For the purposes of the present Agreement, the UPC shall be represented by the President of the UPC Court of Appeal.

ARTICLE 4
GENERAL SUPPORT

1. Italy shall hand the Premises to the UPC ready to host the division.
2. Italy shall use its best endeavour to ensure that the UPC is supplied with the public utility services necessary for the proper functioning of the division, including electricity, water, gas, post, telephone, collection of refuse and fire protection, on terms at least as favourable as those granted to Italian State administrations. In the event of interruption or threatened interruption of any such services, Italy shall take all reasonable steps to ensure that the activities of the UPC are not adversely affected.
3. Italy shall take all the appropriate measures to grant the UPC the widest possible access to the Internet and other communication channels on conditions as favourable as those granted to Italian State administrations and to diplomatic missions. Italy hereby undertakes to duly respect and ensure the compatibility of these measures with the principles of and rules on the processing of personal data that are established in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 as well as the Guidelines for the Protection of Personal Data in the Unified Patent Court.

4. The UPC shall have the right to install and to operate telecommunications systems at the Premises. Italy shall arrange for the necessary authorizations to be issued in good time to the UPC for the installation and operation of any equipment related to satellite radio communications.
5. Maintenance work on the Premises and the expenditure relating thereto, including the interventions to prevent and restore structural damages and of renovations of the Premises which may be needed, shall be borne by Italy.
6. Without prejudice to the provisions of this Agreement, the Appropriate Italian administrations and the UPC may enter into supplementary stipulations for the smooth implementation of the present Article.

ARTICLE 5
INVIOLABILITY OF THE PREMISES AND OF THE ARCHIVES

1. The Premises shall be inviolable. No Italian official or officer, or other person exercising any public authority within Italy shall enter the Premises to perform any duties therein without the consent of the President of the UPC Court of First Instance or of a judge delegated to this purpose by the President.
2. The consent to such entry shall be presumed in the event of a natural calamity, fire or other emergency requiring immediate action in the interest of public safety.
3. The Appropriate Italian authorities shall guarantee free access to the Premises to the persons indicated in Article 14 of the Protocol.
4. The inviolability conferred by Article 4 of the Protocol shall apply to all records, correspondence, documents, manuscripts, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings and any other media wherever they may be, belonging to or held by the UPC and to all the information contained therein.

ARTICLE 6
PROTECTION OF THE PREMISES

The Appropriate Italian authorities shall take such action as may be practicable to ensure the security and tranquility of the Premises.

ARTICLE 7
COMMUNICATIONS

1. All communications directed to the Premises or to Staff of the UPC at the Premises, and all outward communications from the Premises, by whatever means or in whatever form transmitted, shall not be subject to censorship or any other form of interception or interference. This exemption shall also extend, inter alia, to publications, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings.
2. The UPC shall have the right to use codes and to dispatch and receive official communications by courier or in sealed bags which shall enjoy the same privileges and immunities of diplomatic couriers and bags.

ARTICOLO 8
IMMUNITIES OF THE UPC

1. Italy shall grant to the UPC and to the Property of the UPC, wherever located, the immunities from legal proceedings and administrative or legal measure of constraint, as provided for in Article 5 of the Protocol.
2. The abovementioned immunities shall extend to the means of transport which the UPC uses in its official activities, including those which it hires or borrows for such purpose.
3. The UPC shall take all necessary measures to ensure that the means of transport used in its official activities may be identified.
4. The UPC shall take out an insurance to cover any civil liability towards third parties, in order to guarantee compensation for any damage caused by a motor vehicle belonging to it, or operated on its behalf.

ARTICLE 9
FLAG AND EMBLEM

The UPC shall be entitled to display its flag and emblem on the Premises and on the means of transport which it uses in its official activities, as well as on its website and documents.

ARTICLE 10
FINANCIAL FACILITIES

1. The UPC and the Property of the UPC, wherever situated, shall be exempt from all direct taxes due in accordance with Italian laws and regulations, within the limits of its official activities.
2. The UPC shall be exempt from the value added tax ("*imposta sul valore aggiunto*" - IVA) for substantial purchases of goods and services necessary and supplied to the UPC for its official activities. For the purposes of the present Agreement, the expression "substantial purchases" shall apply to the purchase of goods and services for a value higher than the limit laid down by the national legislation for International organisations in Italy.
3. Exemptions referred to in the present Article shall not apply to taxes and duties which amount to charges for public utility services provided by the Appropriate Italian authorities to the UPC.
4. The UPC shall be exempt from custom duties, taxes, prohibitions or restrictions, on goods of any type imported or exported in the exercise of its own official activities, within the limits laid down for International organisations in Italy. However, the UPC shall not request the tax exemption on imported goods of a value equivalent or lower than the limit laid down by the national legislation applicable to the International organisations in Italy.
5. Goods purchased or imported under exemption may not be transferred to third parties, whether for reward or free of charge, without the prior agreement of the Appropriate Italian authorities, and without the payment of the relevant taxes, fees and contributions. If said taxes, fees and contributions are set in accordance with the value of the goods, they shall be calculated on this value at the time of transfer, applying the tariff in force at that date.
6. The UPC shall be able to receive and keep any type of funds, currency or cash and keep accounts in any currency insofar as is necessary to meet its institutional needs.

ARTICLE 11
VEHICLES

1. The UPC shall be exempt from the value added tax, customs duties and any other duty in respect of the purchase and the import of two vehicles for the UPC's official use and of their spare parts. The UPC shall also be exempt from motor vehicle taxes on such vehicles, which shall be registered with special series.
2. Fuel and lubricants for those vehicles may be purchased or imported free of customs duties and excises, within quantitative limits established by Italian regulations applicable to the International organizations in Italy.

ARTICLE 12
STAFF OF THE UPC

1. The Ministry of foreign affairs and international cooperation of Italy shall issue to the Staff of the UPC, their Family Members and persons at their domestic service an identity card specifying the holder's status.

2. Without amending the provisions of Article 11 to 14 of the Protocol on the privileges and immunities of the European Union, Article 8 of the Statute of the UPC and Articles 9 and 10 of the Protocol, the Staff of the UPC shall:
   a) if it is subject to an internal tax for the benefit of the UPC, be exempt from Italian taxes on salaries, wages and emoluments, but not on pensions and annuities, paid by the UPC;
   b) together with their Family Members and persons in their domestic service, be exempt from all forms of immigration restrictions and alien registration;
   c) be immune from seizure of official baggage;
   d) together with their Family Members, receive the same assistance with repatriation as is granted to diplomats in the event of international crises; this clause does not apply to Italian citizens;
   e) be accorded, in respect of exchange regulations, the same facilities as are accorded to officials of equal rank of foreign diplomatic missions in Italy;
   f) have the right to import, duty-free and without prohibitions and restrictions – from the Country of their last residence or their national Country, when they first take up their post, for a period of eighteen months starting from the notification of their appointment by the UPC and for a maximum of two shipments – their furniture and personal effects, including a vehicle purchased on market conditions in that Country, which shall be registered with special series;
   g) have the right, if they have not imported a vehicle in accordance with letter f), to purchase, on taking up their functions, one motor vehicle duty and tax free;
   h) shall have the right to export, in the year following the date of cessation of their duties with the UPC, without prohibitions and restrictions, their furniture and personal effects, including vehicles, in their use and possession.
3. Within a period of two years starting from the date of the official installation of the division or of the notification of their appointment by the UPC, whichever is the latest, the judges who do not permanently reside in Italy shall benefit from a value added tax (*"imposta sul valore aggiunto"* - IVA) exemption on the purchase of furniture and other household goods necessary for their installation for a value higher than the limit set by the Italian regulations for the International organizations in Italy.
4. With the exception of the judges, the registrar, and the deputy registrar paragraph 2, letter a), shall not apply to Italian citizens or to a person who immediately prior to the employment by the UPC was a permanent resident in Italy.
5. Salaries, wages and emoluments paid by the UPC to the personnel – who are not Italian citizens nor permanently reside in Italy – other than the judges may be taken into account by the Appropriate Italian authorities for the purpose of assessing the amount of taxation to be applied to income from other sources.
6. In addition to the privileges and immunities set out in paragraphs 2 and 3, the judges who are not Italian citizens nor permanently reside in Italy shall be granted the privileges and immunities, facilities and concessions granted by Italy to members of equivalent rank of the diplomatic corps in Italy.

ARTICLE 13
EMPLOYMENT OF FAMILY MEMBERS

1. Upon request, the Ministry of foreign affairs and international cooperation of Italy may authorize Family Members to carry out self-employed or salaried work in Italy. The aforementioned Family Members and their employers shall be subject to applicable Italian taxation, social security and employment law.
2. Should a Family Member wish to undertake new employment or restart a work that has already ended, a new authorization request is required pursuant to this Article.
3. Privileges and immunities shall not apply to work activities authorized pursuant to this Article.

ARTICLE 14
SOCIAL SECURITY

1. To cover the risks of disease, accident, disability and death and to enable the interested parties to build up a retirement pension, the Staff of the UPC shall be registered in the Medical and Social Security Scheme and in the Pension Plan established by the UPC.
2. Staff working part time for the UPC to an extent less than 50 percent shall be registered in and covered by the UPC Pension Plan. Such staff shall however not be registered in and covered by the Medical and Social Security Scheme of the UPC, and shall be registered in the medical assistance and social security system of the European Union member State of last residence or in the relevant citizenship member State.

3. The UPC shall be exempt from the compulsory social security, pension and health insurance contributions due to the Italian social security bodies on the remuneration paid by the UPC, or in its name, to its own staff that is not enrolled in the Italian social security scheme.

ARTICLE 15
ACCESS, RESIDENCE AND DEPARTURE

1. In addition to what provided for in Article 11, paragraph 2, of the present Agreement, the Appropriate Italian authorities shall take the necessary steps to facilitate:

   a) the entry into, departure from and residence in the Italian territory of all persons who are performing official duties for the UPC, of their spouses and of the dependent members of their family that are not Italian nationals nor permanent residents of Italy;
   b) the entry into and departure from the Italian territory of all persons who are called to or summoned by the UPC in an official capacity.

2. If needed, visas and authorisations shall be granted rapidly, under presentation by the applicant of an official document from the UPC certifying their status.

ARTICLE 16
SPECIAL PROVISIONS

1. At least once a year, the UPC shall provide the Appropriate Italian authorities with a list of the Staff referred to in Article 1, paragraph 1, letter a), and in Article 17, of their Family Members and of the staff locally recruited by the UPC for internal services.
2. Without prejudice to their privileges and immunities, all persons enjoying privileges and immunities under the Protocol and the present Agreement shall have the duty to respect the laws and regulations in force within the territory of the Italian Republic and shall not interfere in the internal affairs of the State.
3. The privileges and immunities accorded under the Protocol and the present Agreement are not established for the personal benefit of the beneficiaries. They are solely conferred in the interest of the UPC, especially to ensure, in all circumstances, the freedom of action of the UPC and the complete independence of the persons concerned.
4. The UPC shall cooperate at all times with the Appropriate Italian authorities to facilitate the enforcement of the Italian laws and to prevent the occurrence of any abuse in connection with the above mentioned privileges and immunities.
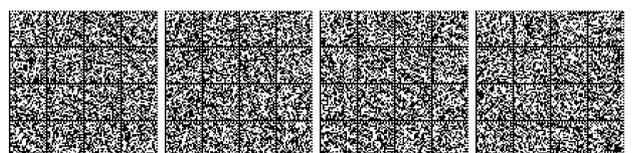
5. The UPC shall have the right and the duty to waive the immunities of its personnel when it considers that such immunities would hinder the normal course of justice, and that it is possible to waive them without prejudicing the interests of the UPC. The UPC shall communicate to the Appropriate Italian authorities the waiver of the immunities as soon as possible and at the latest within one month.

ARTICLE 17
ADMINISTRATIVE SUPPORT STAFF

1. For seven years starting from the entry into force of the UPC Agreement, Italy shall provide the UPC with administrative support staff for its division in Italy.
2. The personnel referred to in paragraph 1 shall be provided by Italian public administrations in accordance with the laws and regulations in force in Italy and at no cost to the UPC.
3. The immunity provided for in Article 10, paragraph 1, of the Protocol shall apply to the personnel referred to in paragraph 1.

ARTICLE 18
LIABILITY

1. The international liability arising from the activities of the UPC on Italian territory, including those resulting from any act or omission by representatives, Staff of the UPC or any other person employed by the UPC in the performance of their duties, shall fall entirely on the UPC itself and shall not be borne by Italy.
2. The UPC shall indemnify Italy against

    a) any loss or damage to any property in the ownership, possession or custody of Italy, which is caused by willful misconduct or negligence in the performance of their duties, or in connection therewith, of a representative, a member of the Staff of the UPC or any other person employed by the UPC, and
    b) any loss incurred by Italy through having to compensate a third party for loss of or damage to the latter's property or for personal injury, arising from willful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, of a representative, a member of the Staff of the UPC or any other person employed by the UPC.

ARTICLE 19
SETTLEMENT OF DISPUTES

All disputes related to the application of the present Agreement shall be the subject of negotiation between the Contracting Parties. Disputes which are not settled through this procedure shall, upon request of one of the Parties or both, be referred to an arbitral tribunal established in accordance with Article 16, paragraph 2, of the Protocol.
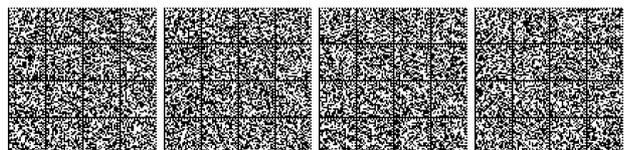
ARTICLE 20
ENTRY INTO FORCE

1. The present Agreement shall enter into force on the date of the second of the two notifications with which the Contracting Parties notify each other that the procedures required by the respective internal regulations have been completed.
2. Any amendment to the present Agreement shall enter into force according to paragraph 1.
3. Modifications or integrations to the Annex I shall enter into force on the date of signature of the relevant amendment agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized, have signed this Agreement.

Done at Rome on 26/01/2024 in two originals, each in Italian and English languages, both texts being equally authentic.

For the Italian Republic
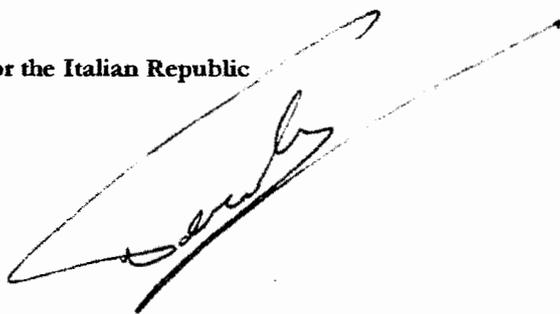
For the Unified Patent Court

ALLEGATO I / ANNEX I

Milano, Via San Barnaba, n. 50.

Planimetria III Piano / 3rd Floor plan
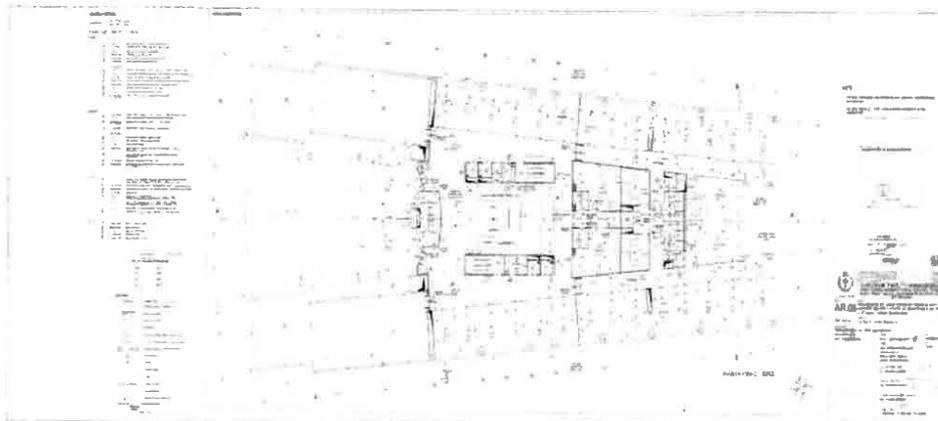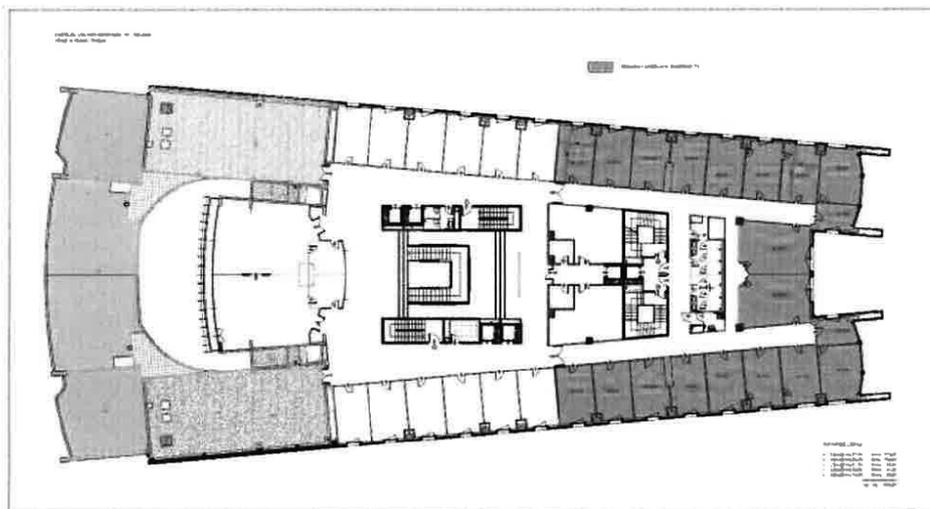
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1042):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 28 febbraio 2024.

Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente il 6 marzo 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 19 marzo 2024 ed il 9 aprile 2024.

Esaminato in Aula ed approvato il 30 aprile 2024.
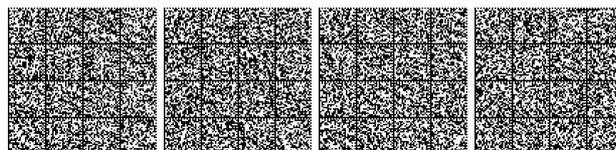
Camera dei deputati (atto n. 1849):

Assegnato alla III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 10 maggio 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), VI (Finanze), X (Attività produttive, Commercio e Turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 maggio 2024, il 18 settembre 2024 e il 2 ottobre 2024.

Esaminato in Aula il 4 novembre 2024 ed approvato definitivamente il 5 novembre 2024.

24G00200

LEGGE 18 novembre 2024, n. **184**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dall'articolo 62, paragrafo 4, della Convenzione stessa.

Art. 3.

Rilascio di licenze globali di progetto

1. Le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciare ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possono assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 3.646.660 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a euro 3.646.660 per l'anno 2024 e a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) quanto a euro 14 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente previsto dall'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) quanto a euro 21 milioni per l'anno 2026 ed euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione per euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Agli eventuali oneri per l'istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione governativa internazionale GCAP nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'articolo 62 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

Visto, *Il Guardasigilli:* NORDIO
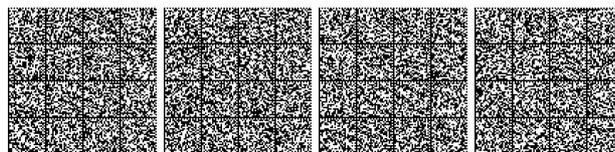
CONVENTION
ON THE ESTABLISHMENT OF THE “GLOBAL COMBAT AIR PROGRAMME - GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANISATION”

TABLE OF CONTENTS

The Italian Republic,

Japan and

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

(hereinafter referred to as “Parties”);

Wishing to improve their mutual defence capabilities through the application of emerging technology;

Desiring to enhance cooperation in the field of combat air systems with the similar strategic goals of delivering vital military/defence capability, supporting national sovereignty and freedom of action, strengthening and sustaining their combat air industrial capability, supporting prosperity of the Parties and contributing to national security and international influence;

Acknowledging that the Global Combat Air Programme (hereinafter referred to as “GCAP”, and defined in Article 1) is the most relevant programme for the combat air sector in their countries for years to come;

Recognising the benefits of cooperation in order to obtain the best cost-efficiency ratio for the development of the capability;

Considering that, to achieve the most efficient coordination between the Parties, it is necessary to create an international organisation with legal personality in order to function effectively as an independent entity and with the legal capacity to place contracts with industrial entities engaged in the GCAP (hereinafter referred to as “Industry”);

Recognising the importance of export possibilities for the economic and political success of their industrial and international cooperation;

Affirming also their readiness to ensure the success of their joint programmes and facilitate industrial partnerships between the Parties; and

Recognising the importance of allowing the movement and sharing of data and physical assets between the Parties and Industry for the effective pursuit of the GCAP’s aims,

have agreed as follows:

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 1

(1) To pursue the guidance, direction, control, supervision and management of the GCAP on behalf of the Parties, the Parties hereby shall establish an international organisation named GCAP International Government Organisation (hereinafter referred to as "GIGO").

(2) For the purposes of this Convention, GCAP shall mean the programme of work to be delivered through the GIGO on behalf of the Parties.

ARTICLE 2

The GCAP shall be carried out on a phase-by-phase basis. The detailed mechanism of each phase's approval and execution shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 3

(1) The GIGO shall be composed of:

(a) the Steering Committee (hereinafter referred to as the "SC") that shall consist of the Parties; and

(b) the GCAP Agency (hereinafter referred to as the "Agency") that shall act according to the guidance, direction, control and supervision of the SC for the benefit of the GCAP.

(2) The GIGO shall have international legal personality and full legal personality, including the ability to contract, acquire and dispose of movable and immovable properties and to institute legal proceedings within the jurisdictions of the Parties.

(3) The management of the GCAP and details of its specific areas of activities shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 4

The official language of the GIGO shall be English.

ARTICLE 5

The Parties shall support, to the maximum extent possible, in accordance with legal obligations and regulations, and with due consideration of the direct interests of national security, the import, export or transfer of all items and information generated within the GCAP between the Parties in all phases.

CHAPTER II

THE STEERING COMMITTEE

ARTICLE 6

(1) The membership of the SC shall consist of representatives of each Party. Each Party shall appoint an equal number of representatives including a Head of Delegation (hereinafter referred to as the "HoD").

(2) The SC shall be chaired by the HoD of a Party according to a rotating mechanism defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 7

(1) The SC shall have overall responsibility for the guidance, direction, control and supervision of the GIGO, representing the highest governance forum and maintaining oversight of the GIGO.

(2) The responsibilities and decision processes of the SC shall be detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

(3) The Parties shall, through the SC, ensure that the GIGO operates in accordance with this Convention.

ARTICLE 8

(1) Subject to Articles 52 and 58, the SC may unanimously decide to establish subordinate committees where necessary to support the delivery of its responsibilities.

(2) The membership of the subordinate committees shall consist of representatives of each Party.
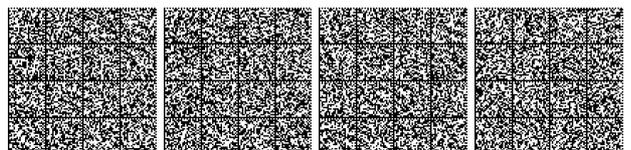
CHAPTER III

STATUS, FUNCTIONS AND ACTIVITIES OF THE GCAP AGENCY

ARTICLE 9

The Agency shall assume the management, coordination and execution of all the phases of the GCAP through to disposal under the strategic direction and oversight of the Parties through the SC.

ARTICLE 10

(1) The headquarters of the GIGO shall be located in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. In addition to the main headquarters, the GIGO may also have branches in the territory of the Parties to support and facilitate activities of the Agency within the territory of the Parties, including liaison with national authorities where necessary.

(2) The specific locations of the headquarters and branches, as well as any other facilities of the GIGO used for its official purposes within the Host Countries, shall be set out in an arrangement between the Host Country and the GIGO or a prior notification by the GIGO to the Host Country, in accordance with the usual practices of the Host Country, specifying the buildings to be used.

(3) For the purposes of this Convention, "Host Country" shall mean in each case the respective Party in whose territory the relevant headquarters, branches or other facilities referred to in paragraph (2) are located.

ARTICLE 11

Within the scope of its functions, as set out in Article 9, the Agency shall have the necessary ability to implement the GCAP, meeting the requirements of the Parties in terms of capability development, whilst maintaining compliance with all regulatory requirements relevant in each Party.

ARTICLE 12

(1) Within the scope of its functions, as set out in Article 9, the Agency shall fulfil the following tasks and such others which the relevant authorities of the Parties may jointly decide to assign to it through the SC:

(a) overall management of the GCAP under the guidance, direction, control and supervision of the SC;

(b) coordinating, informing and cohering GCAP technical and programme requirements of the Parties inter alia through the provision of secretariat and administrative support to the SC and any subordinate committees;

(c) placements of the GCAP contracts for all the phases of the GCAP in order to deliver all joint requirements and, where requested, single or dual nation requirements;

(d) definition, prioritisation, decomposition and derivation of technical requirements into contract packages under the requirements set forth by the SC;

(e) examination and resolution of problems concerning the delivery of GCAP technical and programme requirements, reverting to the SC with proposed resolutions of programme requirements that can not be met;

(f) coordination and management for airworthiness and qualification aspects in support of national regulations and requirements;

(g) submission to the SC of an annual budget, both administrative and operational, and longer term financial plans; and

(h) management and support to GCAP exports to be carried out in accordance with laws, regulations and control regime obligations of the Parties and according to applicable international agreements.

(2) A comprehensive description of the tasks of the Agency may be detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 13

(1) The GCAP contracts with Industry shall be negotiated, concluded and managed by the Agency on behalf of the GIGO in accordance with the regulations and procedures for procurement detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties and in compliance with the pertinent provisions of this Convention, including the security provisions set forth in Chapter IX.

(2) The Agency shall have the responsibility of supervising and monitoring Industry activities in accordance with contract arrangements.

(3) Without prejudice to the general ability of the relevant authorities of the Parties to enter into further arrangements in relation to decision making within the GIGO, the relevant authorities of the Parties may define in a further arrangement the circumstances in which the SC must approve a contract prior to the Agency entering into it.

CHAPTER IV

THE GCAP AGENCY STRUCTURE

ARTICLE 14

(1) The Agency shall be led by a Chief Executive (hereinafter referred to as the "CE") elected by the SC.

(2) The CE shall be assisted in its function by Directors leading the main departments of the Agency.

(3) The CE shall be directly responsible to the SC for the operation of the Agency.

(4) The structure of the Agency shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 15

(1) The CE and the Director posts shall be filled by nationals of different Parties according to a mechanism that shall preserve a balance between the Parties. Such a mechanism, the procedures for the appointment, as well as the recruitment of the Agency Personnel and their terms of office shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

(2) For the purposes of this Convention, "Agency Personnel" shall mean all personnel who have a written arrangement with the Agency to work directly for it. Each Party shall respect the international character of the responsibilities of the Agency Personnel and shall not seek to influence them in the discharge of their duties.

ARTICLE 16

(1) The Agency Personnel shall primarily be composed of government officials drawn from the Parties. However, the Agency shall have the ability to engage (including by employing, hiring, appointing or contracting for work) the nationals of the Parties and, in case specialist competences are required for a time deemed necessary, skilled personnel who might not be nationals of the Parties.

(2) Key positions, as defined by the SC, shall be held by government officials drawn from the Parties.

ARTICLE 17

Positions within the Agency shall be filled by personnel who have the competence needed to enable it to fulfil its mission as efficiently as possible, taking due account of the respective contributions of the Parties.

CHAPTER V

FINANCIAL ADMINISTRATION

ARTICLE 18

The Parties shall contribute to the funding of the GIGO.

ARTICLE 19

(1) The SC shall adopt detailed financial rules in accordance with the following provisions:

(a) the cost of the GIGO activities, covering both its administrative and operational functions, shall be borne by the Parties, save for any contribution as referred to in paragraph (2);

(b) all GIGO funds shall be itemised in the administrative or operational budget of the Agency;

(c) the form, frequency and treatment of the Parties' contributions shall be set out in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties; and

(d) The GIGO shall comply with internationally accepted standards on accounting.

(2) The procedures relating to how non-Parties may contribute to the GCAP shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 20

(1) The funds required for the GIGO activities shall be the subject of the annual budget containing:

(a) an administrative budget, covering all expenditure required for the day-to-day operation of the Agency for the financial year and longer term financial plans; and

(b) an operational budget, containing financial plans in respect of operations carried out by the Agency in the pursuit of the GCAP objectives for the financial year and longer term financial plans.

(2) The Agency is accountable for creating and submitting the annual budget to the SC in accordance with the financial rules referred to in Article 19.

(3) The Agency shall manage the finance of the GIGO activities within the budget set in accordance with Article 19(1)(b).
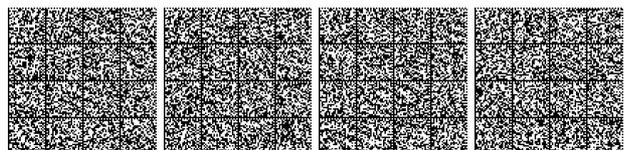
ARTICLE 21

The annual accounts shall be submitted to the audit authorities appointed by the SC according to procedures defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties. The audit report accompanied by the annual statements shall be submitted to the SC for approval after the end of the financial year according to the procedures detailed in the financial rules referred to in Article 19.

CHAPTER VI

REPORTS AND AUDITS

ARTICLE 22

(1) Each year, the Agency shall submit to the SC a report on activities performed in the preceding year and a forecast of activities for the coming year. The Agency shall report inter alia on performance against programme targets and objectives that have been set by the SC and on the execution of approved budgets.

(2) The detailed mechanism shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE 23

To enable national auditors designated by each Party to discharge their audit functions as regards their national administrations and to report to their parliaments as provided for in their statutes, the Agency shall provide national auditors with and allow them to examine all information and documents held by the Agency which relate to the activities in which their Parties are participating.

ARTICLE 24

The national auditors shall exercise their right to access the Agency insofar as any unnecessary interruption of activities of the Agency is avoided and information relating to other Parties is protected. The national auditors shall, whenever possible, consult together and with the Agency, prior to any access to the Agency headquarters or its branches.

ARTICLE 25

The Parties, alongside the Agency, shall coordinate their actions with the aim of protecting the financial interests of the GIGO against fraud.

ARTICLE 26

The SC may order any audit of the Agency which it considers necessary to improve the functioning of the GIGO and the conduct of the GCAP.
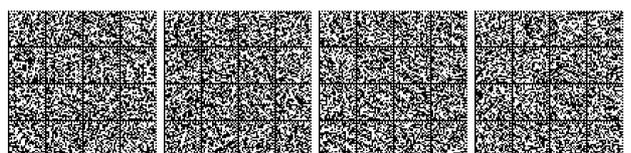
ARTICLE 27

(1) The SC shall adopt a regulation on personal data protection, which is consistent with the relevant laws and regulations of the Parties.

(2) In order to ensure the flow of necessary and targeted personal data between the GIGO and the Parties, the SC shall take appropriate steps to ensure that international transfers are conducted in compliance with the aforesaid regulation and the relevant national laws of the Parties.

CHAPTER VII

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

ARTICLE 28

(1) The Premises of the GIGO shall be inviolable. The GIGO, its property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process, except insofar as in any particular case the CE has expressly waived immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall imply waiver of immunity in respect of the execution of judgment, for which a separate waiver by the SC shall be necessary.

(2) The property and assets of the GIGO, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation, and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

(3) The archives of the GIGO, wherever located, shall be inviolable. For the purposes of this Convention, “archives” includes all records, correspondence, documents, manuscripts, photographs, films and recordings belonging to or held by the GIGO.

(4) The GIGO shall not enjoy immunity from legal process and execution in the following specific cases:

(a) in relation to disputes arising out of contracts not providing resort to arbitration or alternative binding mechanisms of dispute settlement;

(b) in relation to a counterclaim or application directly connected with court proceedings initiated by the GIGO; and

(c) in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other mode of transport which belongs to or is operated on behalf of the GIGO, or in respect of a violation of the traffic code in which the said vehicle or other mode of transport is involved.

(5) For the purposes of this Convention, “Premises” shall mean any land, building or part of a building occupied permanently or temporarily as specified in any arrangement or notification referred to in Article 10(2).

ARTICLE 29

(1) No officer or official of the Host Country, or person exercising any public authority within the Host Country, shall enter the Premises to perform any official duties therein, except with the consent of the CE or at his/her request, and under the conditions approved by the CE.

(2) The consent to any necessary entry into the Premises shall be presumed, in case of a fire or other emergency requiring prompt protection action, or in the event that the authorities of the Host Country have reasonable cause to believe that such an emergency has occurred or is about to occur in the Premises.

ARTICLE 30

The Premises may be used for meetings, seminars, exhibitions and other related purposes which are organised by the GIGO. The Premises shall not be used in any manner incompatible with the purpose and scope of the GIGO, as set forth in this Convention.

ARTICLE 31

The competent authorities of the Host Country shall use their best efforts within the applicable laws and regulations to ensure the security and protection of the Premises and exercise due diligence to ensure that the tranquillity of the Premises is not disturbed by the unauthorised entry of persons or groups of persons from outside or by disturbances in their immediate vicinity.

ARTICLE 32

To enable the GIGO to carry out its functions smoothly, the Government of the Host Country shall use its best efforts, in consultation with the GIGO, to take such measures as may be practicable to ensure that the Premises are provided with the necessary public services such as, but not limited to, utility, power and communications services.

ARTICLE 33

(1) The Government of the Host Country shall secure the inviolability of the official communications of the GIGO, whatever the means of the communications employed, and shall not apply any censorship to such communications.

(2) The GIGO shall have the right to use codes, operate communication equipment, as well as dispatch and receive correspondence.
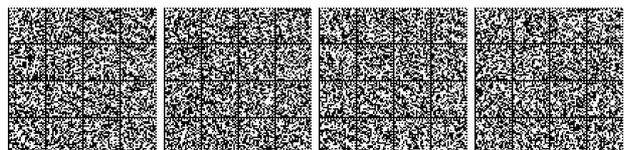
ARTICLE 34

(1) Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria, to the extent required to meet its obligations, but subject to sanctions administered by one or more of the Parties, the Agency:

(a) may hold and use funds or currency of any kind and maintain and operate accounts in any currency and convert any currency held by it into any other currency; and

(b) shall be free to transfer its funds or currency from the Host Country to another country, or within the Host Country.

(2) In the event of the Host Country foreseeing or experiencing a serious balance of payments or external financial difficulties, the GIGO shall consult urgently with the Host Country to consider requests to limit the transfer of funds or currency.

ARTICLE 35

(1) Within the scope of its official activities, the GIGO, its property, assets and income shall be exempt from all direct taxation.

(2) Articles imported, exported or transferred by the GIGO for its official use shall be exempt from customs duties, taxes and other levies, or prohibitions or restrictions on imports, exports or transfers. It is understood, however, that articles imported under such exemption shall not be sold in the Host Country except under conditions agreed with its Government. It is also understood that such exemption shall not require the Parties to permit the import, export or transfer of articles contrary to national arms control regimes or related laws and regulations.

(3) With respect to taxes on goods and services which are purchased by the GIGO and are strictly necessary for the exercise of its official activities, the GIGO shall enjoy exemption or relief from the payment of such taxes on important purchases, in accordance with the usual practices of the Host Country. For the purposes of this Convention, important purchases shall be interpreted as the purchase of goods or the provision of services of a value exceeding the threshold, if applicable, provided for under the legislation of the Host Country in respect of international organisations. These requirements, however, shall not affect the general principles laid down in this paragraph.

ARTICLE 36

The GIGO shall not claim exemptions under Article 35 from taxes which are, in fact, no more than charges for public services.
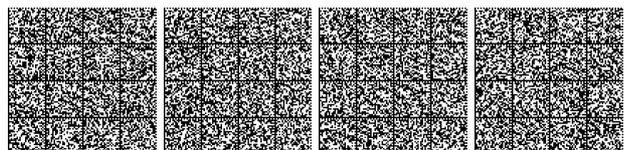
ARTICLE 37

(1) Members of the SC and any subordinate committees established by the SC, as well as national auditors designated by each Party, together "representatives of the Parties", shall, within and with respect to any Host Country, while exercising their functions and in the course of their journeys to and from the place of meeting, enjoy the following privileges and immunities:

(a) immunity from personal arrest and detention;

(b) immunity from legal process, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions. Such immunity shall not apply, however, in the case of motor traffic offences committed by a representative of a Party, nor in the case of damage caused by a motor vehicle or other mode of transport belonging to or driven by him/her;

(c) inviolability for all their official papers and documents;

(d) the right to use codes and to receive documents or correspondence by special courier or sealed bag;

(e) exemption from measures restricting entry and from aliens' registration formalities; and

(f) the same facilities in the matter of currency and exchange control as are accorded to the representatives of foreign governments on temporary official missions.

(2) Privileges and immunities are accorded to representatives of the Parties not for their personal advantage, but in order to ensure complete independence in the exercise of their functions in connection with the GCAP. Consequently, the sending Party should waive the immunity of a representative wherever retaining it would impede the proper administration of justice.

(3) This Article shall not apply in respect of the Party of which a representative is a national or permanent resident.

ARTICLE 38

(1) The Agency Personnel shall enjoy the following privileges and immunities:
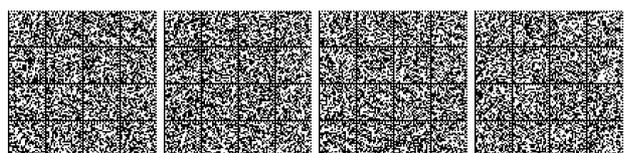
(a) within and with respect to any Host Country, immunity from legal process with respect to words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity. Such immunity shall continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to be Agency Personnel, but only on matters pertaining to their former role within the Agency. Such immunity shall not apply, however, in the case of motor traffic offences committed by the Agency Personnel, nor in the case of damage caused by a motor vehicle or other mode of transport belonging to, driven by or operated on behalf of any of the Agency Personnel;

(b) within and with respect to any Host Country, inviolability for all their official papers and documents; and

(c) within and with respect to the Host Country where their usual workplace is located, the same repatriation facilities for them and their accompanying family members forming part of the household which are granted to foreign diplomats in times of international crisis.

(2) Paragraph (1)(a) shall not apply to nationals or permanent residents of the respective Host Country as far as violations of national laws regarding the protection of classified information provided for in Chapter IX are concerned.

(3) Paragraph (1)(c) shall not apply to nationals or permanent residents of the Host Country.

ARTICLE 39

The Agency Personnel who are not nationals or permanent residents of the Host Country shall enjoy, within and with respect to the Host Country where their usual workplace is located, the following privileges and immunities:

(a) exemption from taxation on salaries and emoluments paid to them by the GIGO;

(b) exemption with respect to them and their accompanying family members forming part of the household from immigration restrictions or alien registration procedures, as are normally accorded to staff members of international organisations; and

(c) the right to import free of customs duties, at the time of first taking up their post, their furniture and effects, in one or more separate shipments, which shall be despatched within a reasonable period of time, and in any case within 6 months of the date of entry into the Host Country.
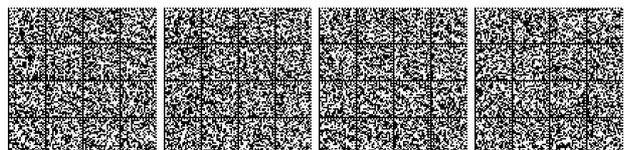
ARTICLE 40

The Government of the Host Country shall issue to the Agency Personnel, whose usual workplace is located within its territory and who are not nationals or permanent residents of the Host Country, and to their accompanying family members forming part of the household, an identity card specifying the holder's status, in accordance with the applicable laws and regulations of the Host Country.

ARTICLE 41

(1) Accompanying family members forming part of the household of the members of Agency Personnel, who are not nationals or permanent residents of the Host Country, are allowed to carry out self-employed or salaried work in the territory of the Host Country where the usual workplace of the member of Agency Personnel is located in accordance with the applicable laws and regulations of the Host Country.

(2) According to the above, the competent authorities of the Host Country shall issue a work permit to the accompanying family members engaged in work activity.

ARTICLE 42

Without prejudice to the privileges and immunities accorded by this Convention, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of any Host Country, and not to interfere in the internal affairs of any Host Country.

ARTICLE 43

(1) The GIGO and its personnel shall cooperate at all times with the competent authorities of any Host Country to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of laws and regulations concerning police, fire prevention, public health and labour inspection and other similar legislation, and prevent the occurrence of any abuse in connection with the facilities, privileges and immunities provided for in this Convention.

(2) Privileges and immunities are granted to personnel in the interest of the GIGO and not for the personal benefit of the individuals themselves.
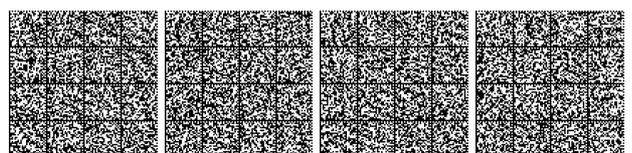
(3) Subject to paragraphs (4) and (5), in respect of the Agency Personnel and the Premises, property, and assets of the GIGO, the CE alone shall have the right and duty to waive any immunity. The CE shall waive any relevant immunity in any case where, in his/her opinion, the immunity would impede the proper administration of justice. The CE shall consult the SC relating to any potential waiver of immunity. The SC shall hold discussions within no more than one week of first being notified of the need for such consultation and shall provide the CE with its non-binding view as to waiver in such time period as is appropriate in light of all the circumstances.

(4) In respect of the CE and the Directors referred to in Article 14(2), the SC alone shall have the right and duty to waive any immunity. The SC shall waive any relevant immunity in any case where in its opinion the immunity would impede the proper administration of justice.

(5) In respect of members of the SC, including members of any subordinate committees of the SC, and the national auditors designated by each Party, the Party of whom the individual is a representative, or by whom they are designated as the case may be, shall have the right and duty to waive immunity. That Party shall waive any relevant immunity in any case where, in its opinion, the immunity would impede the proper administration of justice.

(6) Except for the immunities set forth in Article 38, this Convention shall not limit or derogate to the jurisdiction of each Party with respect to criminal offences committed by its nationals or permanent residents.

(7) Should the Host Country consider that an abuse of any of these privileges or immunities has occurred, the CE shall, upon request, consult with the Host Country to determine whether any such abuse has occurred. If such consultation fails to achieve a result satisfactory to the CE and to the Host Country, the matter shall be determined in accordance with the procedure set out in Article 57.

ARTICLE 44

(1) The Government of any Host Country shall take all appropriate measures necessary to facilitate the entry into, sojourn in and departure from the Host Country of the following persons, irrespective of their nationality:

(a) the Agency Personnel; and

(b) accompanying family members forming part of the household of the Agency Personnel.
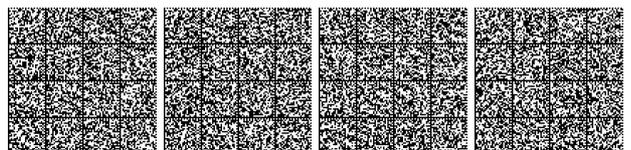
(2) Without prejudice to Article 43, the Government of the Host Country shall not impede the transit of persons referred to in paragraph (1) to and from the Premises. The GIGO shall consult urgently with the Host Country in the event of the Host Country placing restrictions on the movement of the population at large inter alia for reasons of public health.

(3) Any application for visas/permits required by the persons referred to in this Article shall be dealt with as promptly as possible.

(4) The GIGO shall communicate the names of the persons referred to in this Article to the Government of the Host Country.

ARTICLE 45

The GIGO shall ensure that the Agency Personnel are covered by adequate health and social security arrangements. The health arrangements shall also cover accompanying family members forming part of the household of the Agency Personnel who are not nationals or permanent residents of the Host Country in which the member of Agency Personnel's usual workplace is located.

ARTICLE 46

(1) The Agency Personnel shall be exempt from all compulsory contributions to social security bodies of the Host Country where their usual workplace is located. Nevertheless, the Agency Personnel have the possibility to contribute to the social security system of the Host Country where their usual workplace is located on a voluntary basis and consequently benefit from it, provided that such contribution is permitted by the Host Country. Complementary arrangements, as appropriate, may be formulated in order to entitle the Agency Personnel to benefit from services provided by the health system of the Host Country.

(2) Paragraph (1) shall apply to accompanying family members forming part of the household of the Agency Personnel, unless they are employed or self-employed in that Host Country or otherwise entitled to receive social security benefits by that Host Country.

(3) In the event of any inconsistency between this Convention and any bilateral agreements in force between the Parties concerning social security, this Convention shall prevail.

(4) Paragraphs (1) and (2) shall not apply to nationals or permanent residents of the Host Country.

ARTICLE 47

For the purposes of this Convention, the term "accompanying family members forming part of the household" shall be defined in accordance with the policies and the legislation of the Host Country.

CHAPTER VIII

ACCESSION OF ADDITIONAL PARTIES AND COOPERATION WITH NON-PARTIES

ARTICLE 48

(1) In case of engagement by non-Parties interested in acquiring information about the GCAP, the Agency shall inform the SC to obtain direction.

(2) Such engagement may take the form of exploratory discussions with non-Parties interested in joining this Convention and the GCAP.

ARTICLE 49

(1) Unanimous consent of the SC shall be required in order to permit the Agency to conduct negotiations with potential additional Parties.

(2) Unanimous consent of the Parties shall be required to take a final decision about any non-Parties acceding to this Convention.

ARTICLE 50

(1) Each Party shall support, to the maximum extent possible, in accordance with legal obligations and regulations, and with due consideration of the direct interests of national security, the intention of one of the Parties to export or transfer items and information generated within or through the GCAP to non-Parties.

(2) Should one of the Parties have concerns about the possibility of exporting to a non-Party, the Parties shall initiate high-level consultations without undue delay in order to exchange their assessments and find appropriate solutions.

ARTICLE 51

(1) The Parties shall create and maintain a common mechanism for facilitating exports of GCAP systems, subsystems, and technology to non-Parties. Such a mechanism shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

(2) The Agency, under the supervision and control of the SC, shall administer the above mentioned mechanism to the extent permitted by the Parties' national laws.

(3) The mechanism shall reflect this Convention, applicable international agreements and any other legal obligations and regulations, including arms control regime commitments, of the Parties.
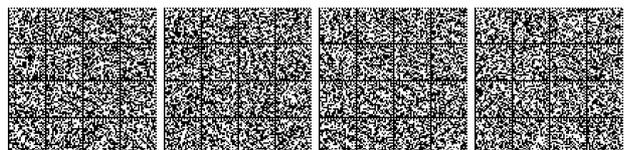
CHAPTER IX

SECURITY

ARTICLE 52

(1) The SC shall establish a security governance subordinate committee, composed of security experts representing each Party. The security governance subordinate committee shall provide advice to the SC on security policy. The detailed mechanisms for the operation of the security governance subordinate committee shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

(2) The SC shall maintain a security policy, to be defined in the further arrangement referred to in Article 53, that ensures a common degree of protection for Classified Information in all security domains, including cyber resilience.

(3) For the purposes of this Convention, "Classified Information" means any information, document or material the unauthorised disclosure of which could cause prejudice to the interests of the Parties or the GIGO, whether such information originates within the GIGO or is received from the Parties or is exchanged between the Parties, and which has been so designated by a security classification.

ARTICLE 53

The Parties and the GIGO shall protect and safeguard Classified Information, in accordance with the provisions that shall be detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties. These provisions shall be without prejudice to any bilateral security agreements in force between the Parties concerning the protection of Classified Information.
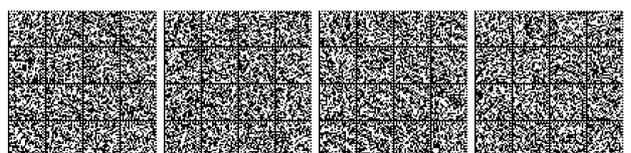
CHAPTER X

LIABILITY AND CLAIMS

ARTICLE 54

The international liability arising from the activities of the GIGO, including those resulting from any act or omission by the Agency Personnel and members of the SC and any subordinate committees in the performance of their duties, shall fall entirely on the GIGO itself and shall not be borne by any Party.

ARTICLE 55

The GIGO shall indemnify the Parties against:

(a) any loss or damage to any property in the ownership, possession or custody of the Party, which is caused by wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by the Agency Personnel and members of the SC and any subordinate committees;

(b) any loss incurred by the Party through having to compensate a third party for loss of or damage to the latter's property or for personal injury, arising from wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by the Agency Personnel and members of the SC and any subordinate committees; and

(c) any loss incurred in case of any international liability referred to in Article 54.

ARTICLE 56

In the cases referred to in Article 55, the GIGO and the affected Party or Parties shall engage in good faith discussions to reach a mutually acceptable resolution to make good such loss or damage.

CHAPTER XI

SETTLEMENT OF DISPUTES

ARTICLE 57

Any dispute between the Parties or between the GIGO and the Parties, concerning the interpretation or application of this Convention, shall be settled by consultation.

ARTICLE 58

(1) Any dispute arising from contracts concluded by the GIGO for the implementation of the GCAP, which cannot be settled through the dispute settlement clauses specified in each contract, shall be submitted to a conciliation subordinate committee established by the SC. The appropriate procedures and structure of the conciliation subordinate committee shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

(2) Each contract to be concluded by the GIGO with Industry shall, whenever possible, provide for conciliation in accordance with paragraph (1) and include an arbitration clause.

ARTICLE 59

Any dispute between the Agency and its personnel concerning an employment contract or working conditions shall be settled in accordance with the Agency staff rules and internal regulations as set out by the Agency. In this regard, the employment contract shall ensure the protection of workers' rights which reflect best practice of the Parties.

ARTICLE 60

If a third party claims that damage or injury has been caused by the GIGO, the Agency Personnel, members of the SC or any subordinate committees, and the immunities are not waived, the SC shall take all appropriate steps to deal with the claim and, if the claim is justified, to settle it.

CHAPTER XII

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 61

This Convention shall be implemented in accordance with applicable international law and the obligations arising from the Parties' membership of relevant regional and subregional organisations.

ARTICLE 62

(1) Any Party may seek, in writing and with a period of notice, to undertake a review of this Convention as well as to amend this Convention at any time. All the Parties, through the SC, shall consult on the proposed amendment and it shall only be adopted in the case of unanimous consent.

(2) Any amendment shall be subject to ratification or acceptance by all the Parties. Unless otherwise agreed between the Parties, any amendment shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the depositary has received notification of ratification or acceptance from all the Parties. The depositary shall notify all the Parties of the date of entry into force of any amendment.

(3) This Convention shall not be subject to reservations.

(4) This Convention shall be subject to ratification or acceptance by all the Parties. This Convention shall enter into force on the day following the deposit of the last instrument of ratification or acceptance of the Parties.

ARTICLE 63

(1) Once this Convention has entered into force, a non-Party that wishes to become a Party may be invited by the Parties, in accordance with the provisions included in Chapter VIII, to accede to this Convention.

(2) This Convention, as amended according to Article 62(2), shall enter into force for such a new Party on the day following the deposit of its instrument of accession.
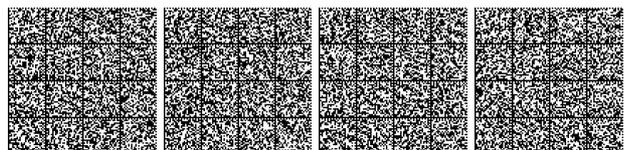
ARTICLE 64

(1) All the Parties may unanimously decide to dissolve the GIGO and shall define methods for managing the consequences of the dissolution, notably in respect of third parties and contractual partners of the GIGO, and taking into consideration the financial contribution of each Party. The Parties shall also define, whenever appropriate, the conditions under which the rights and responsibilities of the GIGO shall be transferred to the Parties following dissolution.

(2) The Agency shall be kept informed about the dissolution procedure and actively participate in the negotiations.

(3) The dissolution of the GIGO shall be effective following the written consent of all the Parties.

(4) Without prejudice to Article 66, this Convention shall remain in force until all the Parties by unanimous consent consider that the GCAP and any incidental issues arising from it are complete.

ARTICLE 65

(1) If one of the Parties wishes to withdraw from the Convention, a consultation between the Parties shall be held. If, on completion of these consultations, the Party concerned still wishes to withdraw, it shall notify its withdrawal in writing to the depositary, who shall inform the other Parties and the CE. Unless otherwise stipulated in the arrangement referred to in paragraph (2), the withdrawal shall take effect 12 months following the date the notification was received by the depositary.

(2) The withdrawing Party shall fulfil all its commitments up to the effective date of withdrawal. The fulfilment of its commitments shall be defined in an arrangement between the relevant authorities of the Parties and assessed by the Parties.

ARTICLE 66

In the event of termination, or if one of the Parties withdraws, in accordance with Articles 64(1), 64(4) and 65(2), any outstanding obligations with respect to costs, legal claims, the protection of Classified Information or other sensitive information, shall remain binding unless otherwise determined unanimously by all the Parties.
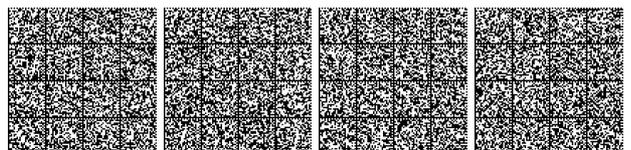
ARTICLE 67

This Convention shall be deposited in the archives of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland which shall forward certified copies to the Governments of the Parties.

In witness whereof, the undersigned, having been duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Tokyo on this fourteenth day of December 2023, in a single original in the English language.

For the Italian Republic	**For Japan**	**For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**
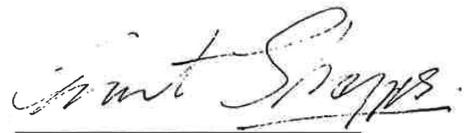
Certified true copy of the original:

(For the Secretary of State)

CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELLA "ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP (GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANIZATION)"

INDICE

La Repubblica Italiana,

il Giappone e

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(di seguito denominati "le Parti"),

auspicando di migliorare le rispettive capacità di difesa attraverso l'applicazione di tecnologie emergenti;

desiderando potenziare la cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo con gli stessi obiettivi strategici di produrre capacità militari e di difesa vitali, supportare la sovranità nazionale e la libertà di azione, rafforzare e sostenere le proprie capacità industriali nel settore del combattimento aereo, favorire la prosperità delle Parti e contribuire alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale;

riconoscendo che il Global Combat Air Programme (di seguito abbreviato in "GCAP" e definito nell'Articolo 1) è il programma più rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi e resterà tale per anni;

riconoscendo i benefici della cooperazione al fine di ottenere il miglior rapporto costi/efficienza per lo sviluppo della suddetta capacità;

considerando che, per ottenere una coordinazione più efficiente possibile tra le Parti, è necessario creare un'organizzazione internazionale con personalità giuridica che possa funzionare efficacemente come organismo indipendente, e che abbia la capacità giuridica di stipulare contratti con enti industriali coinvolti nel GCAP (di seguito denominati "l'Industria");

riconoscendo l'importanza delle possibilità di esportazione per il successo economico e politico della loro cooperazione industriale e internazionale;

dichiarando altresì la propria disponibilità ad assicurare il successo dei loro programmi congiunti e a facilitare partnership industriali tra le Parti; e

riconoscendo l'importanza di consentire il movimento e la condivisione di dati e risorse fisiche tra le Parti e l'Industria per perseguire efficacemente gli obiettivi del GCAP,

hanno concordato quanto segue:
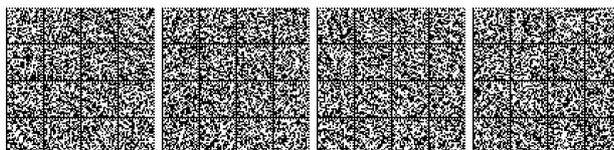
CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(1) Al fine di perseguire la guida, la direzione, il controllo, la supervisione e la gestione del GCAP per conto delle Parti, le Parti istituiscono una organizzazione internazionale chiamata Organizzazione Governativa Internazionale GCAP (di seguito denominata “GIGO”: *GCAP International Government Organisation*).

(2) Ai fini della presente Convenzione, per GCAP si intende il programma di lavoro da realizzare mediante la GIGO per conto delle Parti.

ARTICOLO 2

Il GCAP sarà realizzato attraverso fasi. Il meccanismo dettagliato di approvazione ed esecuzione di ogni singola fase sarà descritto in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 3

(1) La GIGO sarà composta da:

(a) il Comitato Direttivo (di seguito denominato “SC”: *Steering Committee*) costituito dalle Parti; e

(b) l’Agenzia GCAP (di seguito denominata “l’Agenzia”), che opererà in base alla guida, direzione, controllo e supervisione del SC a beneficio del GCAP.

(2) La GIGO avrà personalità giuridica internazionale e piena personalità giuridica, che include la capacità di stipulare contratti, acquistare e smaltire proprietà mobili e immobili, e avviare procedimenti legali nella giurisdizione delle Parti.

(3) La gestione del GCAP e i dettagli sulle sue specifiche aree di attività saranno definiti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 4

La lingua ufficiale della GIGO sarà l’inglese.

ARTICOLO 5

Le Parti supporteranno il più possibile, in conformità ai regolamenti e obblighi giuridici e tenendo giusto conto degli interessi diretti legati alla sicurezza nazionale, l’importazione, esportazione o trasferimento di tutti i materiali e le informazioni generati tra le Parti in ambito GCAP durante tutte le fasi.

CAPITOLO II

IL COMITATO DIRETTIVO

ARTICOLO 6

(1) I membri del SC saranno rappresentanti di ciascuna delle Parti. Ogni Parte nominerà lo stesso numero di rappresentanti, tra cui un Capo Delegazione (di seguito denominato “HoD”: *Head of Delegation*).

(2) Il SC sarà presieduto dal HoD di una delle Parti, a rotazione, secondo un meccanismo che sarà definito in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 7

(1) Il SC avrà la responsabilità generale per la guida, la direzione, il controllo e la supervisione della GIGO, rappresentando il più alto forum di *governance* e mantenendo vigilanza sulla GIGO.

(2) Le responsabilità e i processi decisionali del SC saranno descritti dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

(3) Le Parti si assicureranno, mediante il SC, che la GIGO operi in conformità alla presente Convenzione.

ARTICOLO 8

(1) Ai sensi degli Articoli 52 e 58, il SC può decidere all’unanimità di istituire comitati subordinati, ove necessario, per supportare l’adempimento delle sue responsabilità.

(2) I membri di tali comitati subordinati saranno rappresentanti di ogni Parte.
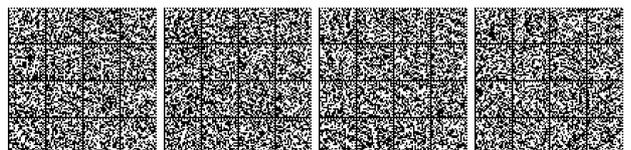
CAPITOLO III

STATUS, FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'AGENZIA GCAP

ARTICOLO 9

L'Agenzia si occuperà della gestione, coordinazione ed esecuzione di tutte le fasi del GCAP, fino allo sua cessione, sotto la supervisione e direzione strategica delle Parti mediante il SC.

ARTICOLO 10

(1) La sede centrale della GIGO sarà ubicata nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. In aggiunta alla sede centrale, la GIGO potrà anche avere *branches* nel territorio delle Parti per supportare e facilitare le attività dell'Agenzia all'interno di tale territorio, compreso le relazioni con le autorità nazionali ove necessario.

(2) Le ubicazioni specifiche della sede centrale e delle *branches*, nonché di ogni altra struttura della GIGO utilizzata per i suoi scopi ufficiali all'interno dei Paesi ospitanti, saranno stabilite in un accordo tra il Paese ospitante e la GIGO, oppure tramite notifica preliminare della GIGO al Paese ospitante, in conformità alle consuetudini del Paese ospitante, specificando gli edifici che saranno utilizzati.

(3) Ai fini della presente Convenzione, per "Paese ospitante" si intende in ciascun caso la rispettiva Parte nel cui territorio saranno ubicate la sede centrale, le *branches* e ogni altra struttura di cui al paragrafo (2).

ARTICOLO 11

Nell'ambito delle sue funzioni, come definite nell'Articolo 9, l'Agenzia avrà la capacità necessaria per attuare il GCAP, rispondendo alle esigenze delle Parti in termini di sviluppo delle capacità e mantenendo al tempo stesso la conformità a tutti i rilevanti requisiti normativi di ciascuna Parte.

ARTICOLO 12

(1) Nell'ambito delle sue funzioni, come definite nell'Articolo 9, l'Agenzia svolgerà i seguenti incarichi, oltre ad altri eventuali incarichi che le autorità competenti delle Parti potrebbero decidere all'unanimità di assegnarle mediante il SC:

   (a) gestione complessiva del GCAP sotto la guida, la direzione, il controllo e la supervisione del SC;

   (b) coordinamento, definizione e armonizzazione dei requisiti tecnici e programmatici delle Parti riguardo al GCAP, anche attraverso la fornitura di supporto amministrativo e di segretariato al SC e a ogni comitato subordinato;

(c) stipula dei contratti relativi GCAP per tutte le fasi del GCAP, in modo da ottemperare a tutti i requisiti congiunti e, laddove richiesto, ai requisiti di una o due nazioni;

(d) definizione, assegnazione di priorità, scomposizione e organizzazione dei requisiti tecnici in pacchetti contrattuali in base ai requisiti stabiliti dal SC;

(e) analisi e soluzione dei problemi riguardanti il soddisfacimento dei requisiti tecnici e programmatici sul GCAP, sottoponendo al SC proposte di soluzione per i requisiti programmatici che non possono essere soddisfatti;

(f) coordinamento e gestione degli aspetti di aeronavigabilità e certificazione in supporto dei requisiti e dei regolamenti nazionali;

(g) presentazione al SC di un budget annuale, sia amministrativo che operativo, e di piani finanziari più a lungo termine; e

(h) gestione e supporto delle esportazioni GCAP, da effettuare in conformità alle leggi, regolamenti e obblighi relativi al regime di controllo delle Parti, in base agli accordi internazionali applicabili.

(2) Una descrizione completa degli incarichi dell'Agenzia potrà essere contenuta in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 13

(1) I contratti GCAP con l'Industria saranno negoziati, stipulati e gestiti dall'Agenzia per conto della GIGO in conformità ai regolamenti e alle procedure per il *procurement* che saranno indicati dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti, in conformità alle pertinenti disposizioni del presente Convenzione, incluse le disposizioni di sicurezza indicate nel Capitolo IX.

(2) L'Agenzia avrà la responsabilità di supervisionare e monitorare le attività dell'Industria in conformità agli accordi contrattuali.

(3) Fatta salva la generale capacità delle autorità competenti delle Parti di stipulare ulteriori accordi in relazione ai processi decisionali in ambito GIGO, le autorità competenti delle Parti potranno definire in una ulteriore intesa le circostanze in cui il SC dovrà approvare un contratto prima che sia stipulato dall'Agenzia.
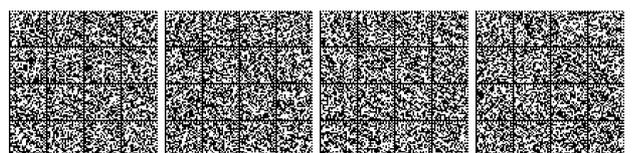
CAPITOLO IV

STRUTTURA DELL'AGENZIA GCAP

ARTICOLO 14

(1) L'Agenzia sarà diretta da un *Chief Executive* (di seguito denominato "CE") eletto dal SC.

(2) Il CE sarà affiancato nelle sue funzioni da Direttori che dirigeranno le principali divisioni dell'Agenzia.

(3) Il CE risponderà direttamente al SC sul funzionamento dell'Agenzia.

(4) La struttura dell'Agenzia sarà definita in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 15

(1) Le cariche di CE e dei Direttori saranno ricoperte da cittadini di Parti diverse, secondo un meccanismo che mantenga un equilibrio tra le Parti. Tale meccanismo, le procedure per la nomina, nonché l'arruolamento del personale dell'Agenzia e la durata del mandato, saranno definiti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

(2) Ai fini della presente Convenzione, per "personale dell'Agenzia" si intende tutto il personale che lavora direttamente per l'Agenzia in base a un accordo scritto con l'Agenzia stessa. Ciascuna Parte dovrà rispettare la natura internazionale delle responsabilità del personale dell'Agenzia, e non cercherà di influenzarlo nell'adempimento dei suoi doveri.

ARTICOLO 16

(1) Il personale dell'Agenzia sarà composto primariamente da funzionari governativi provenienti dalle Parti. Tuttavia, l'Agenzia avrà la capacità di ingaggiare (anche impiegando, assumendo, nominando o mettendo sotto contratto) i cittadini delle Parti e, nei casi in cui siano richieste competenze specialistiche per il tempo considerato necessario, personale qualificato che potrebbe non essere cittadino delle Parti.

(2) Le posizioni chiave, come definite dal SC, saranno occupate da funzionari governativi provenienti dalle Parti.

ARTICOLO 17

Le posizioni all'interno dell'Agenzia saranno ricoperte da personale in possesso delle competenze necessarie per svolgere la sua missione nel modo più efficiente possibile, tenendo in giusto conto i rispettivi contributi delle Parti.
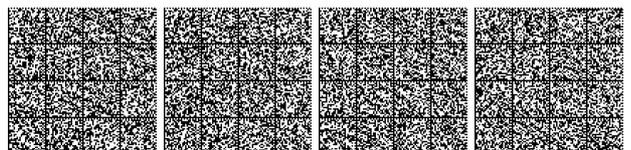
CAPITOLO V

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 18

Le Parti contribuiranno al finanziamento della GIGO.

ARTICOLO 19

(1) Il SC adotterà un dettagliato regolamento finanziario in conformità alle seguenti disposizioni:

(a) Il costo delle attività della GIGO, che coprirà sia le funzioni amministrative che quelle operative, sarà sostenuto dalle Parti, a eccezione di eventuali contributi come da paragrafo (2);

(b) Tutti i finanziamenti della GIGO saranno elencati nel budget amministrativo o operativo dell'Agenzia;

(c) La forma, la frequenza e il trattamento dei contributi delle Parti saranno stabiliti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. e

(d) La GIGO si conformerà agli standard di contabilità accettati a livello internazionale.

(2) Le procedure relative alle modalità con cui le non-Parti potranno contribuire al GCAP saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 20

(1) I finanziamenti richiesti per le attività della GIGO saranno indicati nel budget annuale, che comprenderà:

(a) un budget amministrativo, comprensivo di tutte le spese richieste per il funzionamento quotidiano dell'Agenzia durante l'anno finanziario e piani finanziari più a lungo termine; e

(b) un budget operativo, contenente i piani finanziari riguardanti operazioni svolte dall'Agenzia per perseguire gli obiettivi del GCAP durante l'anno finanziario e piani finanziari più a lungo termine.

(2) L'Agenzia è responsabile di creare il budget annuale e di sottoporlo al SC, in conformità al regolamento finanziario di cui all'Articolo 19.

(3) L'Agenzia gestirà l'aspetto finanziario delle attività della GIGO all'interno del budget stabilito in conformità all'Articolo 19(1)(b).

ARTICOLO 21

La contabilità annuale sarà presentata alle autorità di controllo nominate dal SC in base a procedure definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. Il resoconto di verifica, accompagnato dai bilanci annuali, sarà sottoposto all'approvazione del SC dopo la fine dell'anno finanziario, secondo le procedure descritte nel regolamento finanziario di cui all'Articolo 19.
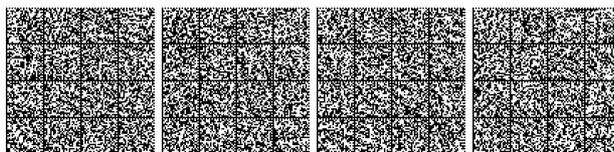
CAPITOLO VI

RESOCONTI E VERIFICHE (AUDIT)

ARTICOLO 22

(1) Ogni anno, l'Agenzia presenterà al SC un resoconto sulle attività svolte nell'anno precedente e una previsione delle attività per l'anno successivo. L'Agenzia riferirà, tra l'altro, sul rendimento rispetto agli obiettivi programmatici stabiliti dal SC e sull'attuazione dei budget approvati.

(2) Il meccanismo dettagliato sarà descritto in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 23

Al fine di consentire agli *auditor* nazionali designati da ciascuna Parte di svolgere le proprie funzioni di verifica nei confronti delle rispettive amministrazioni nazionali e di riferire ai loro Parlamenti come stabilito nei rispettivi statuti, l'Agenzia permetterà agli *auditor* nazionali di esaminare tutte le informazioni e tutti i documenti in suo possesso riguardanti le attività cui le rispettive Parti stanno participando.

ARTICOLO 24

Gli *auditor* nazionali eserciteranno il loro diritto di accedere all'Agenzia nella misura in cui sia possibile evitare qualunque interruzione non necessaria delle attività dell'Agenzia e mantenere protette le informazioni relative ad altre Parti.

Gli *auditor* nazionali si consulteranno tra loro e con l'Agenzia, ove possibile, prima di qualunque accesso alla sede centrale dell'Agenzia o alle sue *branches*.

ARTICOLO 25

Le Parti, insieme all'Agenzia, coordineranno le loro azioni allo scopo di proteggere gli interessi finanziari della GIGO dalle frodi.

ARTICOLO 26

Il SC potrà ordinare qualunque verifica consideri necessaria da parte dell'Agenzia per migliorare il funzionamento della GIGO e la conduzione del GCAP.

ARTICOLO 27

(1) Il SC adotterà un regolamento sulla protezione dei dati personali, in conformità con le pertinenti leggi e regolamenti delle Parti.

(2) Al fine di assicurare il flusso dei dati personali necessari e mirati tra la GIGO e le Parti, il SC prenderà misure adeguate per garantire che i trasferimenti internazionali siano condotti in conformità con il suddetto regolamento e con le pertinenti leggi nazionali delle Parti.

CAPITOLO VII

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

ARTICOLO 28

(1) Le Sedi della GIGO saranno inviolabili. La GIGO, le sue proprietà e i suoi possedimenti, ovunque siano ubicati e chiunque li custodisca, godranno di immunità da ogni forma di processo legale, fatta eccezione per eventuali casi particolari in cui il CE abbia esplicitamente rinunciato all'immunità. Resta inteso tuttavia che nessuna rinuncia all'immunità potrà comportare una rinuncia all'immunità rispetto all'esecuzione del giudizio, per la quale sarà necessaria una rinuncia separata da parte del SC.

(2) Le proprietà e i possedimenti della GIGO, ovunque siano ubicati e chiunque li custodisca, godranno di immunità da perquisizioni, requisizioni, confische, espropri e ogni altra forma di interferenza, che sia tramite azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

(3) Gli archivi della GIGO, ovunque siano ubicati, saranno inviolabili. Il termine "archivi" comprende tutti i registri, la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, filmati e registrazioni appartenenti alla GIGO o da essa custoditi.

(4) La GIGO non godrà di immunità giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici:

(a) in relazione a controversie derivanti da contratti che non prevedano il ricorso all'arbitrato o a meccanismi vincolanti alternativi di risoluzione delle controversie;

(b) in relazione a una domanda riconvenzionale o a una richiesta direttamente collegata a procedimenti giudiziari avviati dalla GIGO; e

(c) rispetto a un'azione civile di una terza parte per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo, o altro mezzo di trasporto, appartenente alla GIGO o adoperato per conto della GIGO, oppure rispetto a una violazione del codice della strada in cui sia coinvolto tale veicolo o altro mezzo di trasporto.

(5) Ai fini della presente Convenzione, il termine "Sedi" indica qualunque territorio, edificio o parte di edificio occupato in via permanente o temporanea, come specificato in qualunque accordo o notifica di cui all'Articolo 10 (2).

ARTICOLO 29

(1) Nessun ufficiale o funzionario del Paese ospitante, né alcun individuo che eserciti autorità pubblica all'interno del Paese ospitante, accederà alle Sedi per svolgere al loro interno qualunque incarico ufficiale, se non con il consenso del CE o dietro sua richiesta, e in base alle condizioni approvate dal CE.

(2) Il consenso a ogni necessario accesso all'interno delle Sedi sarà presunto in caso di incendio o altra emergenza che richieda un immediato intervento di protezione, o nel caso in cui le autorità del Paese ospitante abbiano motivi ragionevoli per ritenere che una simile emergenza si sia verificata o stia per verificarsi all'interno delle Sedi.

ARTICOLO 30

Le Sedi potranno essere usate per incontri, seminari, mostre e altri eventi correlati organizzati dalla GIGO. Le Sedi non dovranno essere utilizzate in alcuna maniera che risulti incompatibile con lo scopo e l'ambito di azione della GIGO, così come indicato nella presente Convenzione.

ARTICOLO 31

Le autorità competenti del Paese ospitante si adopereranno al massimo, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti applicabili, per garantire la sicurezza e la protezione delle Sedi, ed eserciteranno la dovuta diligenza nell'assicurare che la quiete delle Sedi non sia disturbata dall'ingresso non autorizzato di individui o gruppi di individui provenienti dall'esterno, né da disordini nelle immediate vicinanze.

ARTICOLO 32

Al fine di consentire alla GIGO di svolgere agevolmente le sue funzioni, il Governo del Paese ospitante si adopererà al massimo, in consultazione con la GIGO, per prendere ogni misura praticabile allo scopo di assicurare che le Sedi siano fornite dei necessari servizi pubblici tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utenze, energia elettrica e servizi di comunicazione.

ARTICOLO 33

(1) Il Governo del Paese ospitante assicurerà l'inviolabilità delle comunicazioni ufficiali della GIGO, qualunque sia il mezzo di comunicazione impiegato, e non applicherà alcun tipo di censura a tali comunicazioni.

(2) La GIGO avrà il diritto di utilizzare codici, di impiegare apparecchiature di comunicazione, e di inviare e ricevere correspondenza.

ARTICOLO 34

(1) Senza essere limitata da controlli finanziari, regolamenti o moratorie, nella misura necessaria per assolvere ai suoi obblighi, ma fatte salve le sanzioni applicate da una o più Parti, l'Agenzia:

(a) potrà custodire e utilizzare fondi o valute di qualsiasi tipo, mantenere e gestire conti correnti in qualsiasi valuta, e convertire le valute in suo possesso in qualsiasi altra valuta; e

(b) sarà libera di trasferire i propri fondi o valute dal Paese ospitante a un altro paese, oppure all'interno dello stesso Paese ospitante.
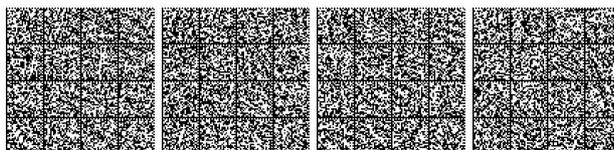
(2) Qualora il Paese ospitante preveda o incontri gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, la GIGO si consulterà urgentemente con il Paese ospitante per prendere in considerazione possibili richieste di limitare i trasferimenti di fondi o valute.

ARTICOLO 35

(1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, la GIGO e i suoi possedimenti, proprietà e profitti saranno esenti da ogni tassazione diretta.

(2) Gli articoli importati, esportati o trasferiti dalla GIGO per le sue funzioni ufficiali saranno esenti da dazi doganali, tasse e altre imposte, nonché da proibizioni o restrizioni riguardanti importazioni, esportazioni o trasferimenti. Resta inteso tuttavia che gli articoli importati sotto tale esenzione non saranno venduti nel Paese ospitante se non in base alle condizioni concordate con il suo Governo. Resta inteso altresì che tale esenzione non richiede che le Parti consentano l'importazione, esportazione o trasferimento di articoli contrari ai regimi nazionali di controllo delle armi o alle relative leggi e regolamenti.

(3) Riguardo alle tasse su beni e servizi acquistati dalla GIGO e strettamente necessari per lo svolgimento delle sue attività ufficiali, la GIGO godrà di esenzione o agevolazione sul pagamento di tali tasse su acquisti importanti, in conformità alle consuetudini del Paese ospitante. Ai fini della presente Convenzione, per acquisti importanti si intendono acquisti di beni o forniture di servizi di un valore superiore alla soglia, laddove applicabile, stabilita dalla legislazione del Paese ospitante rispetto alle organizzazioni internazionali. Tali requisiti tuttavia non influiscono sui principi generali stabiliti in questo paragrafo.

ARTICOLO 36

La GIGO non rivendicherà esenzioni ai sensi dell'Articolo 35 da tasse che in realtà non siano altro che tariffe per servizi di pubblica utilità.

ARTICOLO 37

(1) I membri del SC e di ogni comitato subordinato istituito dal SC, nonché gli ispettori nazionali designati da ogni Parte, denominati nel loro insieme "rappresentanti delle Parti", nell'esercizio delle loro funzioni e durante gli spostamenti da e verso il luogo delle riunioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante:

   (a) immunità da arresto e detenzione;

   (b) immunità giurisdizionale, anche dopo il termine della loro missione, riguardo ad atti, comprese parole scritte o pronunciate, commessi nell'esercizio delle loro funzioni; tuttavia,
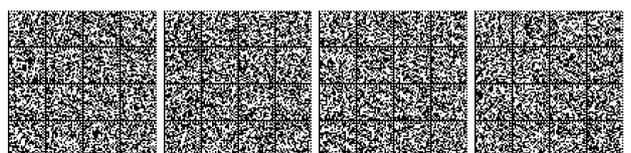
tale immunità non si applica in caso di violazione del codice della strada commessa dal rappresentante di una Parte, né in caso di danni causati da un veicolo a motore o altro mezzo di trasporto appartenente a o adoperato da tale rappresentante;

(c) inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;

(d) diritto di utilizzare codici e ricevere documenti o corrispondenza tramite corriere speciale or busta sigillata;

(e) esenzione da misure restrittive di ingresso e da formalità di registrazione per stranieri;

(f) le stesse facilitazioni in materia di controlli di cambi e valute che sono accordate ai rappresentanti di governi stranieri durante le missioni ufficiali temporanee.

(2) I privilegi e le immunità non sono accordati ai rappresentanti delle Parti per loro vantaggio personale, bensì al fine di assicurare loro completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni relativamente al GCAP. Di conseguenza, la Parte inviante rinuncerà all'immunità di un proprio rappresentante ogni qual volta conservarla impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia.

(3) Il presente Articolo non si applica rispettivamente alla Parte di cui un rappresentante è cittadino o residente permanente.

ARTICOLO 38

(1) Il personale dell'Agenzia godrà dei seguenti privilegi e immunità:

(a) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante, immunità da processi legali rispetto a parole scritte o pronunciate e ogni atto commesso nelle sue funzioni ufficiali. Tale immunità continuerà ad applicarsi anche qualora gli individui interessati abbiano cessato di appartenere al personale dell'Agenzia, ma solo per quanto riguarda le questioni relative al ruolo che hanno ricoperto in precedenza presso l'Agenzia. Tale immunità non sarà concessa, tuttavia, nel caso di violazioni del codice della strada commesse da personale dell'Agenzia, né in caso di danni causati da un veicolo o altro mezzo di trasporto appartenente a o adoperato da o per conto di qualunque membro del personale dell'Agenzia;

(b) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante, inviolabilità di tutte le sue carte e documenti ufficiali; e

(c) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante in cui sia ubicata la consueta sede di lavoro, ai membri del personale dell'Agenzia e ai loro familiari conviventi al seguito sono accordati gli stessi servizi di rimpatrio concessi ai diplomatici stranieri nei periodi di crisi internazionale.

(2) Il paragrafo (1)(a) non si applica a cittadini o residenti permanenti del rispettivo Paese ospitante per quanto riguarda le violazioni di leggi nazionali sulla protezione delle informazioni classificate come da Capitolo IX.

(3) Il paragrafo (1)(c) non si applica a cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante.

ARTICOLO 39

I membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante, all'interno e nei confronti del Paese ospitante in cui sia ubicata la consueta sede di lavoro, godranno dei seguenti privilegi e immunità:

(a) esenzione da tasse su salari ed emolumenti corrisposti dalla GIGO;

(b) esenzione, per i membri del personale dell'Agenzia e i loro familiari conviventi al seguito, da restrizioni relative all'immigrazione o procedure di registrazione per stranieri, così come normalmente accordato ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

(c) diritto di importare i propri mobili ed effetti personali senza dazi doganali, al momento della prima assunzione dell'incarico, in una o più spedizioni separate, che dovranno essere inviate entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese ospitante.

ARTICOLO 40

Il Governo del Paese ospitante emetterà una carta d'identità per i membri del personale dell'Agenzia la cui consueta sede di lavoro sia ubicata nel suo territorio e che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante, nonché per i loro familiari conviventi al seguito, riportante l'indicazione del loro status, in conformità alle leggi applicabili e ai regolamenti del Paese ospitante.

ARTICOLO 41

(1) I familiari conviventi al seguito dei membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante potranno svolgere lavori autonomi o salariati nel territorio del Paese ospitante in cui è ubicata la consueta sede di lavoro del membro del personale dell'Agenzia, in conformità alle leggi applicabili e ai regolamenti del Paese ospitante.

(2) Ai sensi di quanto sopra, le autorità competenti del Paese ospitante emetteranno un permesso di lavoro per i familiari al seguito che svolgono attività lavorativa.

ARTICOLO 42

Fatti salvi i privilegi e le immunità concessi dalla presente Convenzione, tutti gli individui che godono di tali privilegi e immunità hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti di qualsiasi Paese ospitante e di non interferire nei suoi affari interni.

ARTICOLO 43

(1) La GIGO e il suo personale coopereranno in ogni momento con le autorità competenti di qualsiasi Paese ospitante per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza di leggi e regolamenti riguardanti polizia, prevenzione degli incendi, salute pubblica, ispezioni del lavoro e altre legislazioni simili, e prevenire qualunque abuso relativo alle facilitazioni, ai privilegi e alle immunità stabilite nella presente Convenzione.

(2) I privilegi e le immunità sono concessi al personale nell'interesse della GIGO, e non per il beneficio personale dei singoli individui.

(3) Fatti salvi i paragrafi (4) e (5), rispetto al personale dell'Agenzia e alle Sedi, proprietà e possedimenti della GIGO, solamente il CE avrà il diritto e il dovere di rinunciare a un'immunità. Il CE rinuncerà a ogni immunità rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunità impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia. Il CE consulterà il SC riguardo a ogni potenziale rinuncia all'immunità. Il SC ne discuterà entro una settimana dopo aver ricevuto la prima notifica dell'esigenza di tale consultazione, e presenterà al CE la propria opinione non vincolante riguardo alla rinuncia entro una tempistica appropriata alla luce delle circostanze.

(4) Rispetto al CE e ai Direttori di cui all'Articolo 14(2), solamente il SC avrà il diritto e il dovere di rinunciare a un'immunità. Il SC rinuncerà a ogni immunità rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunità impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia.

(5) Rispetto ai membri del SC, inclusi i membri di ogni comitato subordinato al SC, e agli ispettori nazionali designati da ogni Parte, la Parte di cui l'individuo sia un rappresentante, o da cui sia stato designato, a seconda dei casi, avrà il diritto e il dovere di rinunciare all'immunità. Tale Parte rinuncerà a ogni immunità rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunità impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia.

(6) Fatta eccezione per le immunità di cui all'Articolo 38, la presente Convenzione non pone limitazioni o deroghe alla giurisdizione di ciascuna Parte rispetto ai reati commessi dai suoi cittadini o residenti permanenti.

(7) Qualora il Paese ospitante ritenga che abbia avuto luogo un abuso di qualunque tra i suddetti privilegi o immunità, il CE, su richiesta, si consulterà con il Paese ospitante per determinare se tale abuso ha avuto luogo. Nel caso in cui tale consultazione non raggiunga un esito soddisfacente
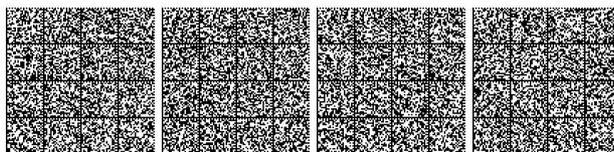
per il CE e per il Paese ospitante, la questione sarà determinata in conformità alla procedura di cui all'Articolo 57.

ARTICOLO 44

(1) Il Governo di qualsiasi Paese ospitante prenderà tutte le misure appropriate e necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza dal Paese ospitante dei seguenti individui, di qualunque nazionalità:
   (a) i membri del personale dell'Agenzia; e
   (b) i familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia.

(2) Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 43, il Governo del Paese ospitante non impedirà il transito degli individui di cui al paragrafo (1) da e verso le Sedi. La GIGO si consulterà urgentemente con il Paese ospitante qualora il Paese ospitante ponga restrizioni sul movimento dell'intera popolazione, ad esempio per motivi di salute pubblica.

(3) Qualsiasi richiesta di visto/permesso da parte degli individui di cui al presente Articolo sarà evasa con la massima rapidità possibile.

(4) La GIGO comunicherà al Governo del Paese ospitante i nominativi degli individui di cui al presente Articolo.

ARTICOLO 45

La GIGO si assicurerà che il personale dell'Agenzia sia coperto da adeguate misure in materia di salute e sicurezza sociale. Le misure sanitarie dovranno coprire anche i familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante in cui è ubicata la consueta sede di lavoro del membro del personale dell'Agenzia.

ARTICOLO 46

(1) Il personale dell'Agenzia sarà esente da ogni contributo obbligatorio agli organismi di sicurezza sociale del Paese ospitante in cui è ubicata la sua consueta sede di lavoro. Ciononostante, il personale dell'Agenzia ha la possibilità di contribuire su base volontaria al sistema di sicurezza sociale del Paese ospitante in cui è ubicata la sua consueta sede di lavoro e beneficiarne di conseguenza, ammesso che tale contributo sia consentito dal Paese ospitante. Laddove appropriato, potranno essere formulati accordi complementari al fine di consentire al personale dell'Agenzia di beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario del Paese ospitante.

(2) Il paragrafo (1) si applica ai familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia, a meno che essi non svolgano attività lavorativa autonoma o dipendente nel Paese ospitante o non abbiano diritto per altri motivi a ricevere benefici di sicurezza sociale da tale Paese ospitante.

(3) In caso di eventuali incongruenze tra la presente Convenzione e qualunque accordo bilaterale in essere tra le Parti in materia di sicurezza sociale, prevale la presente Convenzione.

(4) I paragrafi (1) e (2) non si applicano a cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante.

ARTICOLO 47

Ai fini della presente Convenzione, il termine "familiari conviventi al seguito" sarà definito in conformità alle politiche e alla legislazione del Paese ospitante.

CAPITOLO VIII

ADESIONE DI PARTI AGGIUNTIVE E COOPERAZIONE CON NON-PARTI

ARTICOLO 48

(1) In caso di coinvolgimento da parte di non-Parti interessate ad acquisire informazioni sul GCAP, l'Agenzia informerà il SC per ottenere indicazioni.

(2) Tale coinvolgimento potrà assumere la forma di discussioni esplorative con le non-Parti interessate ad aderire alla presente Convenzione e al GCAP.

ARTICOLO 49

(1) Per permettere all'Agenzia di condurre negoziazioni con le potenziali Parti aggiuntive sarà necessario il consenso all'unanimità del SC.

(2) Per prendere una decisione finale sull'eventuale accesso di non-Parti alla presente Convenzione sarà necessario il consenso all'unanimità delle Parti.

ARTICOLO 50

(1) In conformità ai regolamenti e agli obblighi legali e prendendo in dovuta considerazione gli interessi diretti in materia di sicurezza nazionale, ogni Parte supporterà il più possibile l'intenzione di una delle Parti di esportare o trasferire verso non-Parti materiali e informazioni generati all'interno o per mezzo del GCAP.

(2) Nel caso in cui una delle Parti avesse preoccupazioni riguardo alla possibilità di esportare verso una non-Parte, le Parti avvieranno senza indebiti ritardi consultazioni di alto livello al fine di scambiarsi valutazioni e trovare soluzioni appropriate.

ARTICOLO 51

(1) Le Parti creeranno e manterranno un meccanismo comune per facilitare le esportazioni dei sistemi, sottosistemi e tecnologie GCAP verso non-Parti. Tale meccanismo sarà descritto in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

(2) L'Agenzia, sotto la supervisione e il controllo del SC, amministrerà il suddetto meccanismo nella misura consentita dalle leggi nazionali delle Parti.

(3) Il meccanismo rifletterà la presente Convenzione, gli accordi internazionali applicabili e ogni altro regolamento e obbligo legale delle Parti, inclusi gli impegni relativi al regime di controllo delle armi.

CAPITOLO IX

SICUREZZA

ARTICOLO 52

(1) Il SC istituirà un comitato subordinato per la *governance* della sicurezza, composto da esperti in materia di sicurezza che rappresenteranno ciascuna delle Parti. Il comitato subordinato per la *governance* della sicurezza fornirà consulenza al SC sulle politiche di sicurezza. I meccanismi dettagliati per il funzionamento del comitato subordinato per la *governance* della sicurezza saranno descritti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

(2) Il SC manterrà una politica di sicurezza, da definire nell'ulteriore intesa di cui all'Articolo 53, che assicuri un grado comune di protezione per le Informazioni Classificate in tutti i domini di sicurezza, inclusa la resilienza cibernetica.

(3) Ai fini della presente Convenzione, per "Informazione Classificata" si intende qualsiasi informazione, documento o materiale la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare gli interessi delle Parti o della GIGO, sia che tale informazione sia stata originata all'interno della GIGO, sia che sia stata ricevuta dalle Parti o scambiata tra le Parti, e che sia stata designata come tale mediante classifica di sicurezza.

ARTICOLO 53

Le Parti e la GIGO proteggeranno e salvaguarderanno le Informazioni Classificate, in conformità alle disposizioni che saranno indicate dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. Tali disposizioni non avranno influenza sugli accordi bilaterali di sicurezza in essere tra le Parti riguardanti la protezione delle Informazioni Classificate in vigore tra le Parti.
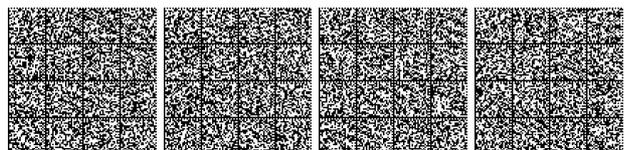
CAPITOLO X

RESPONSABILITÀ E RICHIESTE DI RISARCIMENTO

ARTICOLO 54

Le responsabilità internazionali derivanti dalle attività della GIGO, incluse quelle risultanti da qualunque atto o omissione da parte del personale dell'Agenzia, dei membri del SC e di ogni comitato subordinato nello svolgimento dei propri doveri, ricadranno interamente sulla GIGO e non saranno sostenute da nessuna delle Parti.

ARTICOLO 55

La GIGO risarcirà le Parti di:

(a) qualsiasi perdita o danneggiamento a qualunque bene di proprietà, in possesso o sotto la custodia di una Parte, provocato da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell'Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato;

(b) qualsiasi perdita sostenuta da una Parte per aver dovuto compensare una terza parte in seguito a una perdita o danneggiamento di sue proprietà o a lesioni personali, provocate da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell'Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato; e

(c) qualsiasi perdita sostenuta in caso di qualunque responsabilità internazionale di cui all'Articolo 54.

ARTICOLO 56

Nei casi di cui all'Articolo 55, la GIGO e la Parte o le Parti interessate dialogheranno in buona fede per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile che permetta di compensare il danno.
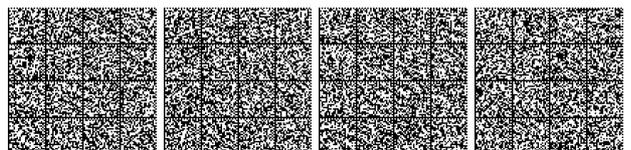
CAPITOLO XI

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 57

Qualsiasi controversia tra le Parti, o tra la GIGO e le Parti, riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sarà risolta mediante consultazione.

ARTICOLO 58

(1) Qualsiasi controversia derivante da contratti stipulati dalla GIGO per l'attuazione del GCAP, e che non possa essere risolta mediante le clausole sulla risoluzione delle controversie specificate in ciascun contratto, sarà sottoposta a un comitato subordinato per la conciliazione istituito dal SC. Le struttura e le procedure appropriate del comitato subordinato per la conciliazione saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

(2) Ogni contratto che la GIGO stipulerà con l'Industria prevederà, ove possibile, una conciliazione in conformità al paragrafo (1) e conterrà una clausola di arbitrato.

ARTICOLO 59

Qualsiasi controversia tra l'Agenzia e il suo personale riguardo a un contratto di lavoro o alle condizioni di lavoro sarà risolta in conformità alle norme relative al personale e ai regolamenti interni dell'Agenzia, come stabilito dall'Agenzia. A tale riguardo, il contratto di lavoro garantirà la protezione dei diritti dei lavoratori riflettendo le *best practice* delle Parti.

ARTICOLO 60

Nel caso in cui una terza parte affermi l'esistenza di danni o lesioni provocati dalla GIGO, dal personale dell'Agenzia o dai membri del SC o di un comitato subordinato, e non abbia luogo una rinuncia all'immunità, il SC prenderà tutte le misure appropriate per occuparsi della richiesta di risarcimento e, qualora essa sia fondata, saldarla.
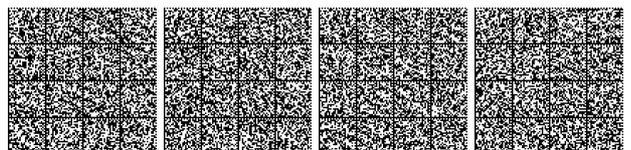
CAPITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 61

La presente Convenzione sarà attuata in conformità alla legislazione internazionale applicabile e agli obblighi derivanti dall'appartenenza delle Parti a rilevanti organizzazioni regionali e subregionali.

ARTICOLO 62

(1) Ogni Parte potrà richiedere, per iscritto e con preavviso, di effettuare una revisione della presente Convenzione nonché di emendarlo in qualsiasi momento. Tutte le Parti, mediante il SC, si consulteranno sull'emendamento proposto, che sarà adottato solo in caso di consenso all'unanimità.

(2) Ogni emendamento sarà soggetto a ratifica o accettazione delle Parti. Salvo diversa pattuizione tra le Parti, ogni emendamento acquisirà efficacia il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi da quando il depositario avrà ricevuto notifica di ratifica o accettazione da tutte le Parti. Il depositario comunicherà a tutte le Parti la data di acquisizione di efficacia dell'emendamento.

(3) La presente Convenzione non sarà soggetta a riserve.

(4) La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica o accettazione delle Parti. La presente Convenzione acquisirà efficacia il giorno successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o accettazione delle Parti.

ARTICOLO 63

(1) Una volta che la presente Convenzione avrà acquisito efficacia, le Parti potranno invitare una non-Parte che desidera diventare Parte ad aderire alla Convenzione, in conformità alle disposizioni contenute nel Capitolo VIII.

(2) La presente Convenzione, così come emendata ai sensi dell'Articolo 62(2), acquisirà efficacia per tale nuova Parte il giorno successivo al deposito del suo strumento di accesso.

ARTICOLO 64

(1) Le Parti potranno decidere all'unanimità di sciogliere la GIGO e definiranno metodi per gestire le conseguenze di tale scioglimento, con particolare riferimento a terze parti e partner contrattuali della GIGO, tenendo conto del contributo finanziario di ciascuna Parte. Inoltre le Parti definiranno, ove appropriato, le condizioni in base alle quali i diritti e le responsabilità della GIGO saranno trasferiti alle Parti in seguito allo scioglimento.
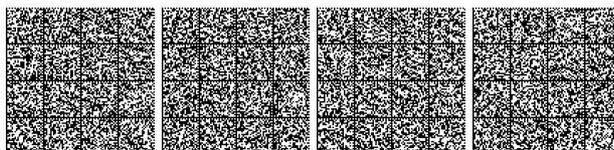
(2) L'Agenzia sarà tenuta informata sulla procedura di scioglimento e parteciperà attivamente alle negoziazioni.
(3) Lo scioglimento della GIGO acquisirà efficacia in seguito al consenso scritto delle Parti.
(4) Fatto salvo l'Articolo 66, la presente Convenzione rimarrà efficace finché le Parti non riterranno che il GCAP ed eventuali questioni accessorie da esso derivanti siano conclusi.

ARTICOLO 65

(1) Nel caso in cui una delle Parti desideri ritirarsi dalla presente Convenzione, avrà luogo una consultazione tra le Parti. Se dopo tale consultazione la Parte interessata desidera ancora ritirarsi, lo notificherà per iscritto al depositario, il quale informerà le altre Parti e il CE. Salvo diversa disposizione nell'accordo di cui al paragrafo (2), il ritiro acquisirà efficacia 12 mesi dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica.
(2) La Parte che si ritira assolverà tutti i suoi impegni fino alla data effettiva del ritiro. L'assolvimento di tali impegni sarà definito in un accordo tra le autorità competenti delle Parti e valutato dalle Parti.

ARTICOLO 66

In caso di terminazione, o di ritiro di una delle Parti, in conformità agli Articoli 64(1), 64(4) e 65(2), qualunque obbligo in sospeso relativo a costi, diritti legali, protezione di Informazioni Classificate o altre informazioni sensibili, resterà vincolante, salvo diversa diversa decisione unanime delle Parti.

ARTICOLO 67

La presente Convenzione sarà depositata negli archivi del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che inoltrerà copie certificate ai Governi delle Parti.

In fede di ciò, i sottoscritti, essendone stati debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Tokyo il quattordici dicembre 2023, in una sola copia originale in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana	**Per il Giappone**	**Per Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**
__________________	__________________	_________________________
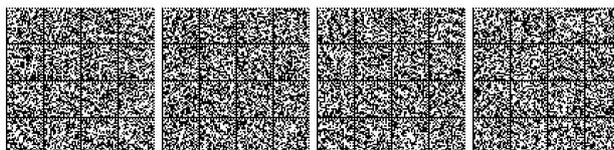
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1225):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI e dal Ministro della Difesa Guido CROSETTO (Governo MELONI-I), il 9 settembre 2024.

Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente il 19 settembre 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 2 e il 16 ottobre 2024.

Esaminato in Aula ed approvato il 16 ottobre 2024.

Camera dei deputati (atto n. 2100):

Assegnato alla III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 ottobre 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 22 ottobre 2024, il 23 ottobre 2024 e il 6 novembre 2024.

Esaminato in Aula l'11 novembre 2024 ed approvato definitivamente il 12 novembre 2024.

24G00201

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2024.

Incremento delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio, al compenso per lavoro straordinario e al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale non dirigente del Comparto difesa e sicurezza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 ed, in particolare, l'art. 1, comma 604, il quale prevede che al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo;

Visto il successivo comma 605 che ha previsto che la somma di 52,18 milioni di euro del fondo istituito dal predetto art. 1, comma 604, è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla stessa legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui allo stesso comma 605 sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali;

Visto l'allegato 8 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha ripartito la somma di 52,18 milioni di euro prevista dall'art. 1, comma 605, della stessa legge come di seguito riportato:

	Importo (milioni di euro lordo Stato)
Forze armate	15,67
Polizia di Stato	11,72
Arma dei carabinieri	13,16
Guardia di finanza	7,27
Corpo di polizia penitenziaria	4,36
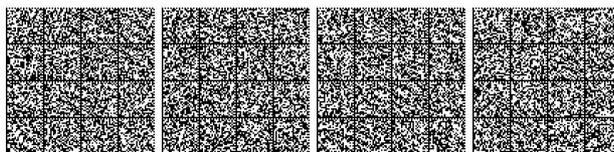
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio 2019-2021"»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare "Triennio 2019-2021"»;

Viste le note n. 13953 del 24 gennaio 2023, n. 40305 del 9 marzo 2023, n. 232959 del 27 settembre 2023, n. 245976 del 19 ottobre 2023, n. 20613 del 22 gennaio 2024, n. 30811 del 7 febbraio 2024 e n. 64276 del 29 marzo 2024 con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha chiesto alle amministrazioni interessate di fornire gli elementi di competenza sui trattamenti accessori relativi all'anno 2022 al fine dell'adozione, ai sensi dell'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse;

Viste le note n. 19817 del 30 gennaio 2023, n. 70641 del 4 aprile 2023, n. 106270 del 24 maggio 2023, n. 156165 del 25 luglio 2023, n. 210036 del 4 ottobre 2023, n. 65856 del 22 dicembre 2023, 24271 del 1° febbraio 2024, 34931 del 13 febbraio 2024 e 82827 del 11 aprile 2024 con le quali lo Stato Maggiore della difesa, nel fornire i dati richiesti ha rappresentato che i nuovi trattamenti accessori riferiti al triennio 2019 – 2021 hanno trovato adeguata copertura finanziaria con le risorse all'uopo destinate e che tutte le ore di straordinario svolte nel 2022 sono state remunerate o recuperate mediante riposo compensativo e che pertanto non residuano ore di straordinario svolte nel 2022 da remunerare, chiedendo pertanto di destinare la quota parte di competenza delle Forze armate delle risorse di cui all'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 all'incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

Viste le note n. 10087 del 20 febbraio 2023, n. 31335 del 30 maggio 2023 e n. 9098 del 8 febbraio 2024 con le quali il Ministero dell'interno, nel fornire i dati richiesti ha evidenziato che le risorse assegnate per l'esercizio 2022 sono state sufficienti per l'erogazione delle nuove indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 e che, in merito allo straordinario svolto nel 2022, tenuto conto dei riposi compensativi fruiti, sono rimaste da remunerare un numero di ore corrispondenti a circa 50 milioni di euro, chiedendo pertanto di destinare la quota parte di competenza della Polizia di Stato delle risorse di cui all'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'incremento dei fondi necessari alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario svolto nel 2022;

Viste le note n. 73894 del 21 febbraio 2023, n. 171625 del 27 aprile 2023, n. 27285 del 27 aprile 2023, n. 238006 del 12 giugno 2023 e n. 66518 del 14 febbraio 2024 con le quali il Ministero della giustizia, nel fornire gli elementi richiesti ha specificato che per il nuovo trattamento accessorio «indennità di specificità» introdotto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 non sono necessarie ulteriori risorse, e che, in merito allo straordinario svolto nel 2022, tenuto conto dei riposi compensativi fruiti, sono rimaste da remunerare un numero di ore corrispondenti a circa 8,4 milioni di euro, chiedendo pertanto di destinare la quota parte di competenza del Corpo di polizia penitenziaria delle risorse di cui all'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'aumento dei fondi per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario;

Viste le note n. 132/237-1-2018 del 13 febbraio 2023, n. 132/237-2-2018 del 13 giugno 2023 e n. 132/269-2-2018 del 15 febbraio 2024 con le quali il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nel fornire i dati richiesti, ha specificato che sono necessari ulteriori 2 milioni di euro da destinare alle nuove indennità e che, in merito al lavoro straordinario svolto nel 2022, tenuto conto dei riposi compensativi fruiti, sono rimaste da remunerare un numero di ore corrispondenti a circa 5,15 milioni di euro, chiedendo pertanto di destinare la quota parte di competenza dell'Arma dei carabinieri delle risorse di cui all'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla corresponsione dell'indennità di controllo del territorio e dell'indennità *cybersecurity* per un totale di 2 milioni di euro, ai compensi per lavoro straordinario per l'importo di 5,15 milioni di euro e al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, per l'importo di 6,01 milioni di euro;

Viste le note n. 141090 dell'11 maggio 2023, n. 174931 del 12 giugno 2023 e n. 52708 del 19 febbraio 2024 con le quali il Comando generale della Guardia di finanza, nel fornire i dati richiesti ha fatto presente che gli oneri finanziari per la corresponsione dei nuovi trattamenti economici accessori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 hanno trovato intera copertura nell'ambito degli stanziamenti all'uopo destinati dal provvedimento di concertazione e che, in merito allo straordinario svolto nel 2022, tenuto conto dei riposi compensativi fruiti, sono rimaste da remunerare un numero di ore corrispondenti a circa 23,89 milioni di euro, chiedendo pertanto di destinare la quota parte di competenza della Guardia di finanza delle risorse di cui all'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al pagamento delle ore per lavoro straordinario effettuate dal personale del Corpo nel 2022 e non remunerate per mancanza di risorse finanziarie;

Ritenuto di ripartire le risorse di cui all'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2022, tenendo conto degli elementi forniti dalle amministrazioni interessate;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 34, comma 4, il quale dispone che «le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;

Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2022, le risorse complessive pari a 52,18 milioni di euro sono così ripartite:

(importi in milioni di euro lordo Stato)

Amministrazione	Trattamenti accessori	Lavoro straordinario	FESI	Totale
Forze armate	---	---	15,67	15,67
Polizia di Stato	---	11,72	---	11,72
Arma dei carabinieri	2,00	5,15	6,01	13,16
Guardia di finanza	---	7,27	---	7,27
Corpo di polizia penitenziaria	---	4,36	---	4,36
Totale	2,00	28,5	21,68	52,18

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a 52,18 milioni di euro, si provvede nell'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 604, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 iscritte nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative.

Roma, 3 ottobre 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2895

24A06401
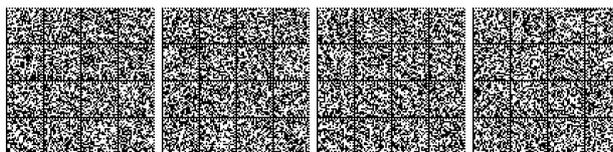
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 25 novembre 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela del Formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 1162 della Commissione del 7 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 309 del 19 novembre 2013, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì»;

Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 14 luglio 2015, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario per la tutela del Formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e s successive modificazioni ed integrazioni ci-

tato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <caseifici> nella filiera <formaggi stagionati> individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio con nota prot. n. 20 del 22 agosto 2024 (prot. Masaf n. 379803/2024) ed a mezzo pec il 15 ottobre 2024 (prot. Masaf n. 542284/2024) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - CSQA Certificazioni Srl - a mezzo pec il 31 luglio 2024 (prot. Masaf n. 346620/2024), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela del Formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 17 giugno 2015, al Consorzio volontario per la tutela del Formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP, con sede legale in Predazzo (TN), via Fiamme Gialle, n. 48, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 17 giugno 2015 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.
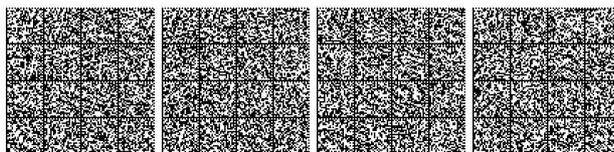
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 novembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A06372

DECRETO 25 novembre 2024.

Conferma dell'incarico al Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Siciliano».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano»;

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 2018, n. 15640, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2018, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Siciliano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera *a)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio a mezzo pec il 26 luglio 2024 (prot. Masaf n. 337960/2024) e della attestazione rilasciata dall'autorità pubblica di controllo - CORFILAC Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia - a mezzo pec il 18 ottobre 2024 (prot. Masaf n. 551711/2024), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Siciliano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 marzo 2018, n. 15640, al Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano DOP, con sede legale in Poggioreale (TP) via dell'Amicizia n. 26 - a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Siciliano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 5 marzo 2018, n. 15640 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.
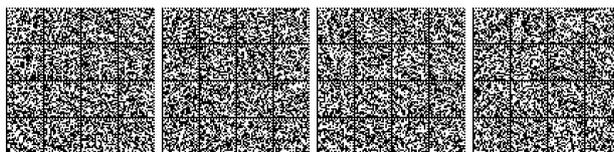
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 novembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A06373

DECRETO 25 novembre 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio Salame Brianza a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame Brianza».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2006, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Salame Brianza il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salame Brianza»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di

rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni carni» individuata all'art. 4, lettera *f)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio a mezzo pec il 16 ottobre 2024 (prot. Masaf n. 547273/2024) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - IFCQ Certificazioni s.r.l. - con nota prot. n. 5027/SB BG 3345 del 28 giugno 2024 (prot. Masaf n. 293113/2024), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Salame Brianza a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame Brianza»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 21 dicembre 2005, al Consorzio Salame Brianza, con sede legale in Merate (LC) via Bergamo n. 35 - a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame Brianza».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 21 dicembre 2005 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.
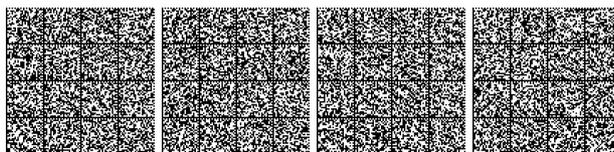
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 novembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A06374

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2024.

Modalità di attestazione dell'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario»;

Visti gli articoli da 4 a 7-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2015, che, in relazione al regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti, disciplinano i requisiti per aderire, i doveri scaturenti dall'adesione, gli effetti della stessa, le competenze e le procedure, nonché il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», il quale, all'interno dell'art. 4 del decreto legislativo n. 128 del 2015, ha introdotto il comma 1-*bis*, ai sensi del quale il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, inserito nel contesto del sistema di Governo aziendale e di controllo interno e predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al successivo comma 1-*quater*, «deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili»;

Visto l'art. 1, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come modificato dal decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, il quale prevede che «I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'art. 4, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, numero 2). I soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare, con le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale»;

Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale»;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 219, concernente «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di attestazione dell'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128

1. I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 sono tenuti ad attestare l'efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i medesimi soggetti, entro la fine del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, con cadenza almeno triennale, acquisiscono una certificazione attestante l'avvenuto svolgimento, da par-

te del contribuente, di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.
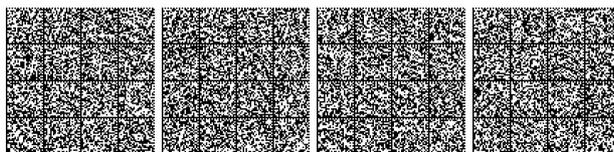
3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai professionisti abilitati alla certificazione di cui al comma 1-*bis* dell'art. 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nelle linee guida di cui all'art. 4, comma 1-*quater*, del medesimo decreto.

4. In caso di certificazione accertata dall'Agenzia delle entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato è oggetto di comunicazione, da parte della medesima Agenzia, ai Consigli nazionali dell'ordine professionale di appartenenza per le determinazioni di competenza.

5. La verifica dell'efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, rientra tra gli impegni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A06370

DECRETO 22 novembre 2024.

Esonero dall'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni individuate dal numero 1-*septies* della tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'art. 22, primo comma, del menzionato decreto n. 633 del 1972, in virtù del quale, per determinate operazioni ivi elencate, l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione, nonché il successivo secondo comma, secondo cui la richiamata disposizione può essere estesa, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con carattere di uniformità, frequenza ed importo limitato, tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il numero 1-*septies*) della tabella A, Parte II-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto con l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre, 2024, n. 143, in virtù del quale l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, è soggetta all'aliquota iva del cinque per cento, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà conferita dal suddetto art. 22 del citato decreto n. 633 del 1972, per quanto concerne l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali rese ai soggetti che praticano l'attività sportiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Esonero dall'obbligo di emissione della fattura

1. Per le prestazioni di servizi individuate dal numero 1-*septies*) della tabella A, Parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Art. 2.

Efficacia

1. Il presente decreto si applica a partire dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A06371
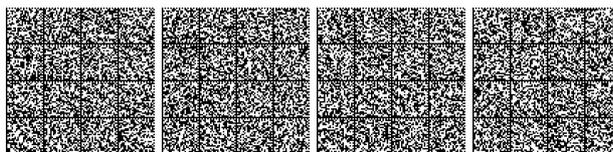
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 novembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Custom Garage - società cooperativa», in Terralba e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Custom Garage - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 22.411,00, si riscontra una massa debitoria di euro 157.617,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -139.948,00;

Considerato che l'incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è rilevata, altresì, dal mancato pagamento di contributi previdenziali, assistenziali e mensilità stipendiali;

Considerato che in data 8 maggio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha fatto pervenire la sua formale rinuncia alla produzione di controdeduzioni e/o osservazioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 16 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Custom Garage - società cooperativa» con sede in Terralba (OR) (codice fiscale 01217290954) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice fiscale.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Picciau, nato a Cagliari (CA) il 24 febbraio 1963 (codice fiscale PCCLRT63B24B354V), ivi domiciliato in via Giovanni Battista Tuveri n. 54/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 novembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06402
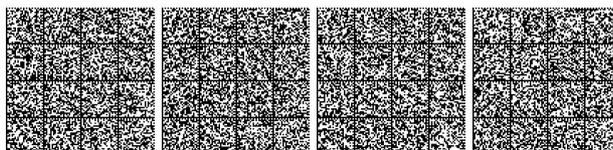
DECRETO 22 novembre 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.VI.FL.OR. società cooperativa a responsabilità limitata», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 2008, n. 197/2008, con il quale la società cooperativa «CO.VI.FL.OR. società cooperativa a responsabilità limitata», con sede a Catanzaro (codice fiscale 01675270795), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Luca Maria Petrone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 16 aprile 2010, n. 115/2010, con il quale il dott. Francesco Lacava è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Luca Maria Petrone, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 15 novembre 2022, con la quale è stato comunicato il decesso del suddetto commissario liquidatore, avvenuto il 6 novembre 2022;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Francesco Lacava dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 16 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Francesco Lacava, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CO.VI.FL.OR. società cooperativa a responsabilità limitata», con sede a Catanzaro (codice fiscale 01675270795), il dott. Donato Andreozzi, nato a Napoli (NA) il 23 marzo 1957 (codice fiscale NDRDNT57C23F839Z), ivi domiciliato in Piazza Carlo III n. 53.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 novembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06403

MINISTERO DEL TURISMO

DECRETO 20 settembre 2024.

Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 17;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
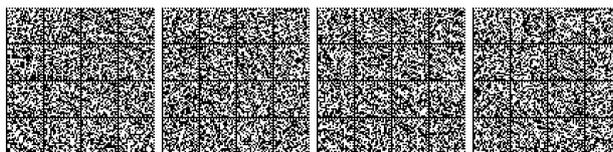
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, il Capo XII-*bis*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, gli articoli 6, 7 e 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Ministro 15 luglio 2021, n. 1026 recante «Individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni con la legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 8;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, gli articoli 1 e 25;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 che demanda ad un decreto del Ministro di natura non regolamentare l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Su proposta del Segretario generale;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

Il presente decreto individua e definisce i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero del turismo, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2.

Segretariato generale

Ufficio I - Coordinamento della programmazione strategica, organizzazione, gestione dei fondi europei, relazioni internazionali.

Affari generali. Supporto tecnico-amministrativo al Segretario generale per il coordinamento della struttura e la programmazione delle attività del Segretariato. Coordinamento e controllo di gestione delle Direzioni e supporto al Segretario generale nei rapporti con l'Organismo indipendente per la valutazione ai fini del controllo strategico. Attività amministrativo-contabili e giuridico-legali di competenza del Segretariato generale. Gestione del personale del Segretariato generale. Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, comunicando gli elementi di competenza.

Coordinamento dell'attività degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche per via telematica, dei direttori generali, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo, nelle materie di rispettiva competenza e per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa da sottoporre all'approvazione del Ministro; coordinamento delle attività di pianificazione e di programmazione strategica, ivi inclusi il piano della *performance* di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e il piano integrato di attività ed organizzazione ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in raccordo con le direzioni generali e con l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*; coordinamento delle attività istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro, curandone la vigilanza e il monitoraggio e verificando gli obiettivi di *performance*, anche con l'ausilio della Direzione generale personale e affari legali; svolgimento delle attività volte ad assicurare il collegamento funzionale con l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre

2009, n. 150 e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; formulazione, sentiti i direttori generali, delle proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione delle relazioni indirizzate alle istituzioni e agli organismi sovranazionali previste dalla legge nonché della relazione concernente gli interventi del Piano strategico del turismo.

Coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con le direzioni generali competenti per materia, delle attività di competenza del Ministero che abbiano rilievo internazionale ed europeo, fornendo supporto nei rapporti con le organizzazioni internazionali e sovranazionali, con le istituzioni competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e, in particolare, con l'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) nonché con i soggetti pubblici e privati stranieri.

Coordinamento delle attività delle direzioni generali in tema di affidamenti di beni e servizi.

Coordinamento delle attività delle direzioni generali competenti finalizzate all'elaborazione delle strategie di promozione e di rilancio della competitività del settore turistico e ricettivo dell'Italia sullo scenario internazionale, anche in relazione al *made in Italy*, raccordandosi con gli altri Ministeri competenti. Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi della normativa vigente:

assicura, con l'Unità di missione, il monitoraggio dei cronoprogrammi di realizzazione dei progetti e coordina le attività di programmazione economico-finanziaria delle risorse di competenza del Ministero, sulla base degli indirizzi degli uffici di diretta collaborazione e coordina gli investimenti a regia con i soggetti individuati;

coordina le misure a titolarità di cui il Ministero è soggetto attuatore tramite le direzioni generali.

Coordinamento delle attività ai fini dell'assegnazione del personale delle società *in house*; coordinamento delle attività della Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche in tema di rapporti con la proprietà per la locazione passiva.

Comunicazione delle informazioni di competenza alla Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica che cura la gestione del sito internet.

Gestione degli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

Ufficio II - Coordinamento delle politiche di sviluppo del turismo in Italia e della comunicazione

Coordinamento delle attività delle Direzioni generali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; definizione, in raccordo con le Direzioni generali competenti, delle determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale previste dalla vigente normativa; coordinamento delle attività connesse alla realizzazione di misure a favore degli operatori del settore, anche conseguenti a situazioni emergenziali, in collaborazione con le amministrazioni competenti; coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sviluppo turistico, anche attraverso la predisposizione di accordi e protocolli d'intesa con enti, associazioni e organismi pubblici e privati; coordinamento delle attività del Ministero in ordine alle iniziative di partenariato pubblico-privato nel settore turistico; coordinamento delle attività di vigilanza su enti e agenzie.

Supporto in materia di programmazione e di analisi e valutazione delle politiche pubbliche; coordinamento, anche su richiesta degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle attività di promozione, comunicazione e informazione istituzionale del Ministero nonché di eventi e manifestazioni.

Coordinamento del piano di comunicazione e cura della carta dei servizi; cura delle attività relative alla comunicazione interna, alla trasparenza, ai rapporti con l'utenza nonché delle attività relative all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e di monitoraggio della qualità dei servizi e della soddisfazione dell'utenza; rapporti con la struttura di gestione del sito internet per le informazioni di competenza del Segretariato generale; coordinamento e monitoraggio del piano di comunicazione in termini di stato d'avanzamento e rendicontazione ai fini della coerenza con i vincoli di bilancio.

Coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione delle relazioni indirizzate al Parlamento previste dalla legge; coordinamento delle risorse nazionali nella predisposizione e attuazione dei criteri di bandi ed avvisi; coordinamento del Fondo unico nazionale turismo in raccordo con le regioni.

Ufficio III - Ufficio di bilancio.

Supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, della rilevazione del fabbisogno finanziario ed economico del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali e coordinamento dell'attività di predisposizione del *budget* economico, della relativa revisione e del consuntivo economico, delle operazioni di variazione e assestamento, della rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro.

Predisposizione degli atti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; supporto per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e relativi piani di spesa; coordinamento delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico, in raccordo con le regioni, le province autonome e l'Istituto nazionale di statistica nonché con la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica.

Coordinamento delle direzioni generali competenti per lo svolgimento di studi, ricerche e analisi di scenario per accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa nelle materie di interesse; analisi e monitoraggio
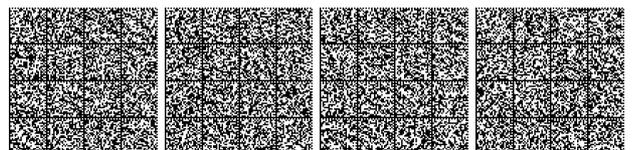
dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa, coordinamento della gestione unificata delle spese strumentali del Ministero, individuate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 3.

Direzione generale personale e affari legali

Ufficio I - Coordinamento e politiche delle risorse umane.

Segreteria del direttore generale e affari generali. Affari generali e supporto tecnico-amministrativo al direttore generale per il coordinamento della struttura e la programmazione delle attività della Direzione. Controllo di gestione della Direzione e supporto al direttore generale nei rapporti con il Segretariato generale ai fini del controllo strategico. Attività amministrativo-contabili di competenza della Direzione. Adempimenti di programmazione di bilancio per la Direzione. Gestione del personale della Direzione.

Raccolta ed elaborazione dei flussi informativi di competenza della Direzione destinati ad alimentare la sezione «amministrazione trasparente» in relazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Proposte di organizzazione, di semplificazione delle procedure interne e di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili. Supporto al direttore generale per il coordinamento delle attività della Direzione in tema di controllo di gestione, di programmazione delle attività e di verifica degli obiettivi degli uffici della Direzione. Coordinamento degli adempimenti della Direzione connessi al piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e in materia di protezione dei dati personali previsti dal regolamento (UE) 2016/679. Convenzioni non onerose con terzi a favore dei dipendenti.

Elaborazione di analisi statistiche relative al personale ed alla relativa gestione. Definizione del piano triennale di programmazione dei fabbisogni di personale. Definizione, in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione, del piano integrato di attività e organizzazione e degli altri eventuali atti di pianificazione e programmazione in materia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo. Programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero, sulla base dei fabbisogni rilevati.

Procedure di selezione e reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero. Progressioni di carriera del personale, ivi comprese le procedure di progressione tra le aree. Rilevazione dei posti da destinare alle categorie protette su base centrale e provinciale e attuazione delle relative procedure di reclutamento. Procedure di selezione e reclutamento di esperti, consulenti e personale con contratto di lavoro a tempo determinato in raccordo con il Segretariato generale e le altre strutture del Ministero. Rapporti con soggetti istituzionali nelle materie di competenza.

Elaborazione delle politiche formative per lo sviluppo e la riqualificazione del personale del Ministero, rilevazione dei fabbisogni formativi, anche obbligatori, elaborazione del piano annuale della formazione, erogazione e valutazione della formazione. Rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione e con enti e altre scuole di formazione del personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del Ministero; rapporti con Università e istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini presso le strutture del Ministero.

Supporto al direttore generale nell'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza.

Supporto tecnico-amministrativo agli uffici di diretta collaborazione ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nonché servizi di supporto di carattere generale necessari per l'attività e fornitura delle risorse strumentali necessarie per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

Gestione delle attività amministrativo-contabili e dei rapporti europei e internazionali correlate alle materie di competenza. Istruttoria delle materie di competenza coordinate dal Segretariato generale.

Comunicazione delle informazioni di competenza alla Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica che cura la gestione del sito internet.

Ufficio II - Trattamento giuridico e mobilità

Trattamento giuridico del personale. Validazione posizioni di stato (malattie, permessi, congedi parentali), richieste visite mediche di controllo per gli uffici del Ministero, determinazioni per le sanzioni in ordine ai mancati accertamenti sanitari, concessione aspettative, autorizzazioni ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, determinazioni per riconoscimento diritti sindacali e per i congedi anche ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Adempimenti relativi al rapporto di lavoro a tempo parziale e ad ulteriori forme flessibili di lavoro. Gestione degli adempimenti relativi alle denunce per infortuni ivi compresa la gestione delle anagrafiche per l'accesso ai servizi telematici INAIL, in raccordo con gli altri uffici del Ministero. Ricostruzione della posizione giuridica, reinquadramenti di personale già in servizio, riconoscimento dell'anzianità di servizio, gestione e conservazione fascicoli ottici e cartacei del personale, stati matricolari, documenti di riconoscimento, certificati di servizio, istruttoria relativa a mansioni superiori per i dipendenti del Ministero. Definizione e gestione del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale. Adempimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e anagrafe delle prestazioni. Definizione e aggiornamento dei profili professionali, in raccordo con l'ufficio che cura le relazioni sindacali. Gestione delle attività relative agli aspetti pensionistici, in raccordo con la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica che cura il trattamento economico e retributivo delle risorse umane. Gestione del rilascio dei *badge* di accesso al Ministero.

Elaborazione di criteri e direttive per la mobilità interna ed esterna del personale dirigenziale e non dirigenziale. Gestione delle diverse forme di mobilità, dei comandi, dei distacchi, dei provvedimenti di fuori ruolo del personale inquadrato nelle aree funzionali del Ministero.
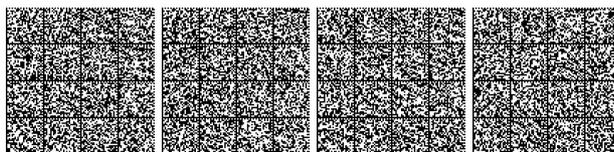
Adempimenti connessi ai relativi provvedimenti e/o ai contratti individuali di lavoro. Ricostituzione del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale.

Adempimenti connessi al conferimento degli incarichi dirigenziali, atti di conferimento e contratti individuali di lavoro del personale dirigenziale non generale del Ministero e rapporti con gli organi di controllo. Gestione delle diverse forme di mobilità, dei comandi, delle aspettative, dei distacchi, dei provvedimenti di fuori ruolo del personale inquadrato nell'area dirigenziale. Graduazione delle posizioni dirigenziali. Ricostituzione del rapporto di lavoro del personale dirigenziale. Procedimenti di decadenza del personale dirigente e non dirigente nelle ipotesi previste dalla legge.

Ufficio III - Affari legali, contenzioso e procedimenti disciplinari

Gestione del contenzioso del lavoro e pensionistico del personale del Ministero, in ogni fase e grado compresa la rappresentanza diretta in giudizio, ai sensi dell'art. 417-*bis* del codice di procedura civile e dell'art. 158 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. Adempimenti connessi alle procedure di conciliazione giudiziale e stragiudiziale ed arbitrato di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.

Servizio all'utenza per l'esercizio del diritto di partecipazione e di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, accesso civico e accesso generalizzato di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modificazioni.

Gestione del contenzioso relativo all'accesso agli atti detenuti dalla direzione, concernenti il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale.

Istruttoria e raccolta degli elementi relativi ai contenziosi amministrativi e giurisdizionali nelle materie di competenza delle direzioni generali. Rapporti con l'Avvocatura dello Stato per la difesa in giudizio e l'attività di patrocinio ed assistenza legale di competenza di quest'ultima. Supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione.

Gestione di questioni legali in sede giurisdizionale e amministrativa nelle materie di competenza del Ministero, inclusa la trattazione di problematiche afferenti al precontenzioso nonché al contenzioso in sede dell'Unione europea.

Procedimenti disciplinari e servizio ispettivo in materia di personale. Monitoraggio dei procedimenti penali relativi al personale del Ministero, adozione dei provvedimenti di natura cautelare e attività relativa ai procedimenti disciplinari connessi ai procedimenti penali. Analisi e verifica dei dati inerenti ai procedimenti disciplinari. Giudizi di responsabilità per danno all'Erario nei confronti del personale del Ministero.

Ufficio IV - Relazioni sindacali, valutazione del personale, benessere organizzativo

Relazioni sindacali del Ministero. Supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione integrativa e decentrata. Gestione dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse decentrate per il personale delle aree. Rapporti con l'Aran e con il Dipartimento della funzione pubblica e gli altri Ministeri nelle materie di competenza. Segreteria dei comitati paritetici previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Gestione dei sistemi di valutazione della *performance* organizzativa e individuale del personale dirigente e non dirigente e di incentivazione delle prestazioni e delle posizioni, sperimentazioni confronti e proposte. Elaborazione di sistemi per la valorizzazione del personale e per la valutazione del potenziale. Presidio ed organizzazione del sistema delle competenze. Rapporti, per quanto di competenza, con l'Organismo indipendente di valutazione e con il Dipartimento della funzione pubblica.

Attuazione delle politiche per le pari opportunità e il benessere del personale. Attuazione delle iniziative di contrasto al fenomeno del *mobbing*. Elaborazione e definizione delle politiche del personale del Ministero alla luce di modelli innovativi di gestione, valorizzazione e sviluppo.

Art. 4.

Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche

Ufficio I - Affari generali, gestione del patrimonio, controllo e vigilanza su enti, associazioni e fondazioni.

Segreteria del direttore generale. Affari generali e supporto tecnico-amministrativo al direttore generale per il coordinamento della struttura e la programmazione delle attività della Direzione. Controllo di gestione della Direzione e supporto al direttore generale nei rapporti con il Segretariato generale ai fini del controllo strategico. Attività amministrativo-contabili e giuridico-legali di competenza della Direzione. Adempimenti di programmazione di bilancio per la direzione. Gestione del personale della Direzione. Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, comunicando gli elementi di competenza.

Gestione del patrimonio e regolamentazione dell'utilizzo dello stesso. Manutenzione dei beni mobili e immobili, degli impianti a corredo e delle relative attrezzature tecniche. Assicura l'erogazione dei servizi comuni e dei servizi tecnici del Ministero. Adempimenti relativi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Cura, nelle materie di competenza, in raccordo con la Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, le attività del Ministero in materia di piani di carattere generale o straordinario, anche di interesse sovranazionale, in attuazione degli indirizzi del Ministro e delle disposizioni del Segretario generale.

Controllo, supporto e vigilanza su enti, associazioni e fondazioni costituiti con la partecipazione del Ministero o da esso finanziati, ivi incluso il Club alpino italiano (CAI).

Supporto al direttore generale nell'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza.

Supporto tecnico-amministrativo agli uffici di diretta collaborazione ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nonché servizi di supporto di carattere generale necessari per l'attività e fornitura delle risorse strumentali necessarie per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

Attività amministrativo-contabili e dei rapporti europei e internazionali correlate alle materie di competenza. Attività istruttorie delle materie coordinate dal Segretariato generale.

Comunicazione delle informazioni di competenza alla Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica che cura la gestione del sito internet.

Ufficio II - Assistenza e tutela dei turisti, fiscalità, incentivazioni e agevolazioni. Qualità e standard nel turismo.

Definizione delle strategie e gestione delle iniziative volte a fornire forme di assistenza e di tutela dei turisti, inclusi i programmi di incentivazione e accesso al turismo, le attività del comparto del turismo organizzato, nonché gli interventi sulla fiscalità nel turismo o altre forme di agevolazione. Attività inerenti ai fondi di competenza della Direzione.

Monitoraggio dell'applicazione e revisione periodica degli *standard* minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche.

Supporto alle attività del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia.

Amministrazione e gestione, in raccordo con la Direzione promozione, investimenti e innovazione per il turismo, delle banche dati per l'assistenza e la catalogazione delle imprese di viaggio e turismo nonché la banca dati delle strutture turistico-ricettive di cui all'art. 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Ufficio III - Formazione e specializzazione delle professioni turistiche

Formazione delle professioni turistiche e sviluppo delle relative carriere professionali, individuandone i percorsi formativi e di aggiornamento, le modalità di riconoscimento dei titoli ed esercitando i connessi poteri di accertamento e controllo previsti dalla normativa vigente, iniziative per l'accrescimento del livello professionale nel turismo, l'inserimento nel mercato del lavoro, il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore, la riqualificazione del personale già occupato nel settore, l'erogazione di prestazioni collegate a progetti di servizio civile e la formazione di nuove figure professionali, anche attraverso percorsi formativi, nonché per l'ampliamento dell'offerta di lavoro.

Amministrazione e gestione, in raccordo con la Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, dell'elenco nazionale delle guide turistiche.

Ufficio IV - Acquisto di beni e servizi e gestione dei contratti e dei pagamenti.

Acquisto di beni e servizi strumentali alle esigenze del Ministero, fatta eccezione per quelli di competenza della Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, e gestione degli adempimenti del responsabile unico del progetto (RUP).

Gestione unificata delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero.

Servizio di consegnatario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2002, relativamente ai beni non informatici.

Attività di supporto al Responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza.

Art. 5.

Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo

Ufficio I - Affari generali e controllo analogo su ENIT S.p.a. promozione e investimenti per il turismo

Segreteria del direttore generale. Affari generali e supporto tecnico-amministrativo al direttore generale per il coordinamento della struttura e la programmazione delle attività della Direzione. Controllo di gestione della Direzione e supporto al direttore generale nei rapporti con il Segretariato generale ai fini del controllo strategico. Attività amministrativo-contabili e giuridico-legali di competenza della Direzione. Adempimenti di programmazione di bilancio per la direzione. Gestione del personale della Direzione. Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, comunicando gli elementi di competenza.

Attività di controllo analogo nei confronti di ENIT S.p.a. e, in particolare, cura, in collaborazione con la medesima società e con le regioni e le province autonome, la creazione e la promozione di un'immagine unitaria e coordinata del turismo italiano e del *made in Italy*.

In raccordo con la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche e con ENIT S.p.a., predisposizione di strategie e misure volte all'attrazione di investimenti per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità e lo sviluppo dell'offerta dei servizi turistici e ricettivi, ivi inclusi quelli relativi ai grandi eventi, all'enogastronomia, al sistema fieristico e al comparto MICE.

Promozione di azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, promuovendo percorsi e destinazioni identitari in aree di montagna, di collina e costiere, in chiave di sostenibilità economica, sociale e ambientale, di destagionalizzazione, ampliamento e diversificazione dell'offerta turistica, anche mediante la promozione e lo sviluppo di cammini, di vie ciclabili, di nuovi percorsi turistici, del turismo delle radici, in raccordo con le altre amministrazioni competenti.
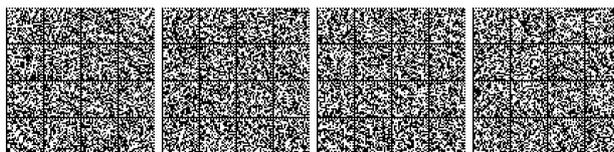
Promozione della realizzazione di prodotti e servizi turistici innovativi, supportando il territorio e il sistema imprenditoriale e turistico per la realizzazione di strumenti integrati di commercializzazione in tutto il territorio nazionale. Elaborazione di programmi e promozione di iniziative al fine di sensibilizzare a un turismo sostenibile, per incrementare l'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanità.

Attuazione del codice mondiale di etica del turismo (Ris A/RES56/2012).

Supporto al direttore generale nell'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza; supporto tecnico-amministrativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo. Attività amministrativo-contabili e dei rapporti europei e internazionali correlate alle materie di competenza. Attività istruttorie delle materie coordinate dal Segretariato generale.

Comunicazione delle informazioni di competenza alla Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica che cura la gestione del sito internet.

Ufficio II - Gestione degli interventi sui fondi europei. Aiuti di Stato e tutela della concorrenza.

Programmazione e gestione di interventi e progetti di innovazione in favore del settore turistico e ricettivo, in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali, curando anche l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito del turismo.

Definizione, supporto e realizzazione, in attuazione degli indirizzi strategici e degli atti programmatori approvati dal Ministro, di progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e alla mitigazione del fenomeno del sovraffollamento delle destinazioni turistiche, in raccordo con le altre amministrazioni competenti, e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali.

Programmazione strategica e partecipazione a programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e dai fondi nazionali nell'ambito della politica di coesione, nonché verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori. Aggiornamento, monitoraggio e attuazione, in raccordo con le regioni e le province autonome, del Piano strategico del turismo.

Investimenti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero (compreso IFIT e FRITUR), ai sensi della normativa vigente, con riferimento a *Caput Mundi* in quanto soggetto attuatore, fatta eccezione per la riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche e per la realizzazione dell'*hub* del turismo digitale.

Ufficio III - Gestione degli interventi sui fondi nazionali e dei rapporti con le regioni, le province autonome e gli enti locali. Promozione del partenariato pubblico-privato.

Programmazione e gestione di interventi e progetti di innovazione in favore del settore turistico e ricettivo, a valere sui fondi nazionali, tra cui il Fondo unico nazionale per il turismo; integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito del turismo. Rapporti con regioni, province autonome ed enti locali nell'ambito del coordinamento e della integrazione dei programmi operativi internazionali, nazionali e locali.

Gestione di misure e programmi statali di incentivazione e di sostegno delle imprese di settore e delle fiere, ivi compresa la concessione di crediti di imposta, la gestione dei pagamenti stralcio dei sostegni per la pandemia e il Fondo buoni vacanze di cui all'art. 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, nonché i progetti di finanziamento di attività turistiche con attivazione di fondi agevolati, anche destinati alla concessione di contributi in conto interessi e di garanzie su finanziamenti, per infrastrutture di interesse pubblico.

Declinazione dell'impatto turistico nell'ambito delle materie di competenza e attuazione di azioni sinergiche condivise. Iniziative per favorire, nel settore turistico e in quelli correlati, il partenariato pubblico-privato, anche mediante reti di impresa e i contratti istituzionali di sviluppo in materia di turismo.

Art. 6.

Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica

Ufficio I - Affari generali, coordinamento e comunicazione.

Segreteria del direttore generale. Affari generali e supporto tecnico-amministrativo al direttore generale per il coordinamento della struttura e la programmazione delle attività della Direzione. Controllo di gestione della Direzione e supporto al direttore generale nei rapporti con il Segretariato generale ai fini del controllo strategico. Attività amministrativo-contabili e giuridico-legali di competenza della Direzione. Adempimenti di programmazione di bilancio per la direzione. Gestione del personale della Direzione. Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, comunicando gli elementi di competenza. Elaborazione, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro e atteso il coordinamento con il Segretariato generale, del piano di comunicazione annuale e cura della relativa implementazione, del rispetto dei tempi, delle modalità di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate; implementazione e attuazione delle attività di comunicazione istituzionale, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e atteso il coordinamento del Segretariato generale.

Supporto al direttore generale nell'elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza.

Supporto tecnico-amministrativo agli uffici di diretta collaborazione ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nonché servizi di supporto di carattere generale necessari per l'attività e fornitura delle risorse strumentali necessarie per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

Gestione delle attività e dei rapporti europei ed internazionali correlati alle materie di competenza. Collaborazione con la Direzione generale competente in relazione alla trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, comunicando gli elementi di competenza.

Attività amministrativo-contabili e dei rapporti europei e internazionali correlate alle materie di competenza. Attività istruttorie delle materie coordinate dal Segretariato generale.

Comunicazione delle informazioni di competenza all'Ufficio II della medesima Direzione generale che cura la gestione del sito internet.

Ufficio II - Infrastrutture tecnologiche, digitalizzazione, hub *del turismo digitale e acquisti di beni e servizi informatici.*

Promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli *open data* e supporto alla struttura nella definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale italiana di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero, nonché all'accessibilità, ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e successive modificazioni.

Pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti, dei sistemi di telecomunicazione, dei sistemi e dei flussi informativi del Ministero, inclusi la protezione dei dati, la sicurezza, la riservatezza, la formazione e il monitoraggio informatico nonché la transizione digitale.

Supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero.

Progettazione, gestione e sviluppo del portale internet istituzionale, della rete intranet e dei canali *social* istituzionali, sotto il profilo tecnico nonché rapporti con gli organismi incaricati delle attività informatiche, di informazione e di cybersicurezza nella pubblica amministrazione.

Con riferimento all'ecosistema digitale volto ad innovare e connettere digitalmente l'offerta e la promozione turistica dell'intero ecosistema turistico, nell'ambito dell'investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, realizzazione, sviluppo e gestione tecnica del portale del turismo digitale, del sito italia.it e il connesso impiego dell'intelligenza artificiale.

Supporto al direttore generale, ai fini della formulazione al Ministro di proposte, anche in base agli indirizzi del Segretario generale e in raccordo con le Direzioni generali competenti, in materia di strategia nazionale di turismo elettronico e architettura delle banche dati di settore.

Acquisto di beni e servizi per le materie di competenza e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP).

Servizio di consegnatario dei beni informatici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2002; supporto informatico per le attività connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e rapporti con la struttura di supporto al responsabile protezione dati (DPO).

Ufficio III - Statistica.

Cura del coordinamento, in raccordo con l'Osservatorio nazionale del turismo, le regioni, le province autonome e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico.

Elaborazione dei dati statistici ed economici di interesse per il settore turistico, acquisiti in autonomia o con il contributo dell'Osservatorio nazionale del turismo, dell'Istituto nazionale di statistica, delle regioni e le province autonome, e formulazione di proposte normative e amministrative nelle materie di competenza nonché di documentazione a supporto dell'elaborazione delle politiche di settore.

Ufficio IV - Trattamento economico del personale.

Definizione, gestione e liquidazione in gestione unificata delle spese riguardanti il trattamento economico e retributivo per la parte fissa e accessoria del personale, anche in quiescenza, del Ministero e gli adempimenti in materia fiscale e previdenziale, in raccordo con la Direzione generale personale e affari legali che gestisce le attività relative al trattamento giuridico del personale anche per gli aspetti pensionistici.

Art. 7.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Per le attività di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione sono assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro due posizioni di livello dirigenziale non generale.

Art. 8.

Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

La Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* svolge funzioni di supporto all'Organismo indipendente di valutazione della *performance*. Alla Struttura è assegnata una posizione di livello dirigenziale non generale.

Art. 9.

Incarichi di consulenza, studio e ricerca

Al Segretariato generale e alle direzioni generali sono assegnate nell'ambito della dotazione organica di livello
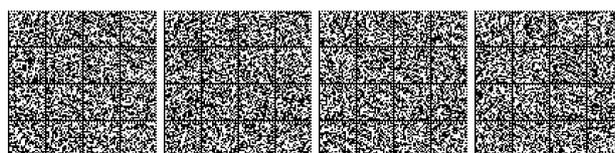
dirigenziale, di cui alla Tabella A, due posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca, con il compito, tra, l'altro, di supportare lo svolgimento delle competenze delle strutture amministrative.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il presente decreto è sottoposto agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente decreto entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 20 settembre 2024

Il Ministro: GARNERO SANTANCHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1553

ALLEGATO

Dotazione organica

Tabella «A»

Dotazione organica Dirigenza	
Dirigenti di I fascia	7
Dirigenti di II fascia	23*
Totale n. Dirigenti	30

* di cui due assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Dotazione organica Aree	
Area III	208
Area II	86
Totale n. Aree	294

Totale complessivo del contingente personale assegnato al Ministero del turismo: 324.

24A06396

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 novembre 2024.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze ed il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa. (Ordinanza n. 1112).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze ed il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato eventi hanno causato esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi
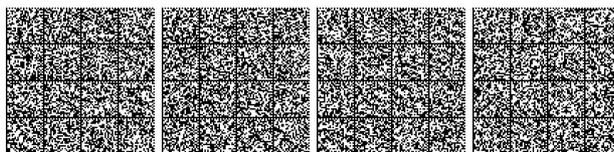
comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e all'effettuazione di rilevazioni, anche aeree, al fine di analizzare in termini evolutivi gli scenari in essere, nonché individuare gli interventi più idonei e prioritari da realizzare;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del commissario delegato al Soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento di cui al precedente comma 3 e comunque prima della successiva adozione del Piano, o sue rimodulazioni, da parte del Commissario delegato.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)*, dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi riconosciuti in relazione all'evento di che trattasi, ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia allagata, franata o danneggiata in tutto o in parte in modo da renderla anche temporaneamente non utilizzabile ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III;

legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 24 a 40, limitatamente ai flussi di rifiuti generati a seguito degli eventi alluvionali in rassegna;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater* , 29-*quinquies* , 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies* , 29-*nonies* , 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies* , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -*bis* , 179, 181, 182, 183, 184, 185-*bis*, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 51, 52, 53 e 54 dell'allegato F;

legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di porre a carico delle risorse stanziate per l'emergenza gli interventi necessari;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera *b)*, dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7, dell'art. 140 possono essere derogati. Di conseguenza possono essere derogate le tempistiche e le modalità di trasmissione all'ANAC della documentazione di cui al comma 10 previste dall'art. 23 regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e dal comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
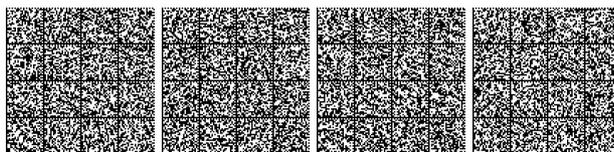
44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110, del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce, anche attraverso la predisposizione di apposite piattaforme informatiche che consentano senza ulteriori oneri a carico delle risorse stanziate per l'emergenza la compilazione della modulistica di cui al comma 6, la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la
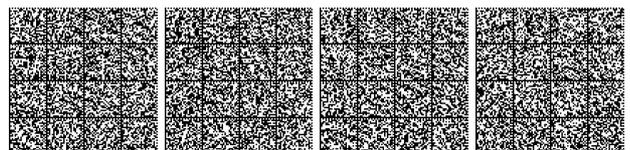
cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Gestione dei materiali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali – esclusi i tronchi e rami degli alberi abbattuti, per i quali si applica la disciplina di cui al successivo art. 6, rimossi dal demanio idrico e lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo *nulla osta* regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente, ovvero a favore di altri enti locali, per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo *nulla osta* regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi dei lavori previsti dal piano con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, sulla base dei canoni demaniali vigenti che, comunque, non sono dovuti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e lacuale per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.

4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza. Ai predetti materiali, qualora non altrimenti classificabili in base alla loro natura, potrà essere attribuito il codice CER 20 03 99 «rifiuti urbani non specificati altrimenti», fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dei rifiuti ingombranti.

5. Il Commissario delegato, gli enti locali o i soggetti attuatori, possono autorizzare i gestori del servizio idrico integrato allo stoccaggio e al trattamento presso i depuratori di acque reflue urbane, nei limiti della capacità ricettiva degli impianti, dei rifiuti liquidi e fangosi derivanti dagli eventi di cui in premessa conferiti tramite autospurghi, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche e le modalità gestionali degli impianti.

6. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di stoccaggio temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, anche in deroga alle tipologie individuate nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva autorità competente, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica.

7. Per i rifiuti derivanti dall'evento alluvionale è escluso l'obbligo di pretrattamento di cui all'art. 7, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica. Nel rispetto dell'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 il Commissario delegato, anche tramite la ATO di riferimento, può definire il prezzo di conferimento agli impianti di discarica.
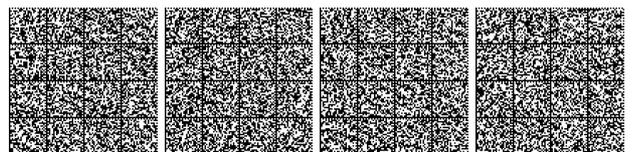
8. ARPA Toscana e le Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti forniranno supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 6.

Rimozione degli alberi abbattuti

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti e di ripristino delle relative aree sono soggette alla seguente disciplina.

2. Gli alberi abbattuti e i materiali vegetali dell'area in cui insistono gli stessi sono esclusi dal campo di applicazione della Parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. La separazione dal materiale di origine antropica da quello vegetale può avvenire, ove possibile, anche nei luoghi di trasformazione dello stesso.

3. Gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti o ammalorati e del materiale vegetale presenti nelle aree determinate ai sensi del comma 2 e ricadenti in zone speciali di conservazione, siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, in considerazione dell'urgenza, sono messi in atto in deroga a quanto disposto dalle misure di conservazione vigenti per tali aree.

4. Al fine di provvedere tempestivamente alla rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, in considerazione dell'urgenza, il Commissario delegato o i soggetti attuatori possono affidare tale servizio con le procedure di cui all'art. 163, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Il Commissario delegato ovvero i soggetti attuatori possono posizionare il legname, in apposite aree di deposito, idonee anche dal punto di vista della sicurezza della collocazione, ubicate possibilmente in prossimità del sito ove è stato rinvenuto il materiale. Della costituzione del suddetto deposito è data comunicazione al comune territorialmente competente o altro soggetto ordinariamente competente.

6. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori dallo stesso individuati per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali possono, anche in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prevedere la loro cessione a compensazione nel rapporto con gli appaltatori. Per i materiali asportati il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. A tal fine il RUP con provvedimento motivato può stabilire un prezzo a seconda della qualità del legno e dell'offerta anche a *forfait*. In tal caso il corrispettivo è finalizzato, oltre che a compensare le spese di rimozione e trasporto, alla esecuzione dei successivi interventi di reimpianto o ripristino sia nell'area di intervento che in altre aree dello stesso comune. A tal fine può essere concordato con il prestatore d'opera la diretta esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricato purché dotati dei requisiti tecnici richiesti.

7. Nel caso in cui tale materiale vegetale provenga dal demanio idrico e lacuale, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 non è dovuto alcun canone.

Art. 7.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 8.

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Toscana nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei
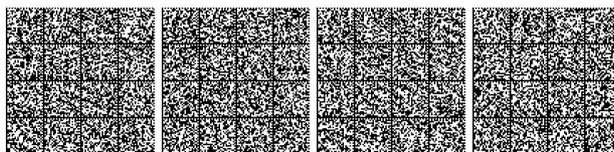
ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla Regione Toscana provvede, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale.

3. Le regioni e le province autonome intervenute a supporto della Regione Toscana con squadre di volontari che hanno operato nell'ambito delle colonne mobili regionali provvedono, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che provvede al trasferimento, alle regioni ed alle province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

4. Per le attività di cui ai commi 2 e 3 svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale o operanti nell'ambito delle colonne mobili regionali, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, può provvedere alla copertura delle spese di vitto, alloggio e gestione dei mezzi e delle attrezzature effettuate in loco nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9. Il Commissario delegato provvede alla relativa istruttoria, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, nel limite di euro 8.700.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La Regione Toscana è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 10.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

Art. 11.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari in-

formano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 29 ottobre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
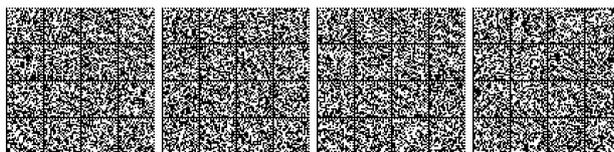
Art. 12.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data degli eventi in rassegna. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili *pro-capite*. Al personale titolare di posizione organizzativa o percettore di indennità omnicomprensiva è possibile riconoscere in alternativa quanto previsto al comma 2, in base alla valutazione del Commissario delegato sulla migliore condizione applicabile tra le disposizioni di cui al presente comma e quelle indicate al medesimo comma 2.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa o percettori di indennità omnicomprensiva delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data degli eventi in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza e a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

4. Con proprio provvedimento il Commissario può autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi sessanta giorni e fino al termine dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2024

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link: https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi

24A06397

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 novembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Azacitidina Kabi» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 704/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 72 del 21 maggio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 130 del 5 giugno 2024, recante «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Azacitidina, Azacitidina Kabi»;

Vista la domanda presentata in data 19 settembre 2024 con la quale la società Fresenius Kabi Deutschland GMBH ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Azacitidina Kabi» (azacitidina) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 051042012/E;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AZACITIDINA KABI (azacitidina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Azacitidina Kabi» è indicato per il trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT) con:

sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio 2 e alto secondo *l'International Prognostic Scoring System* (IPSS);

leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10-29% di blasti midollari senza disordine mieloproliferativo;

leucemia mieloide acuta (LMA) con 20-30% di blasti e displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

LMA con blasti midollari >30% secondo la classificazione dell'OMS.

Confezione:

«25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile - uso sottocutaneo» 1 flaconcino vetro (100 *mg)* - A.I.C. n. 051042012/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 236,12;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa):euro 389,69.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art.17 comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Azacitidina Kabi» (azacitidina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Azacitidina Kabi» (azacitidina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare) è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 novembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06381

DETERMINA 11 novembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lamictal» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 705/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 580 del 24 settembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 238 del 10 ottobre 2024, con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale LAMICTAL (lamotrigina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 3 ottobre 2024 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale LAMICTAL (lamotrigina) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 049549052;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LAMICTAL (lamotrigina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: LAMICTAL «25 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL/Carta - A.I.C. n. 049549052 (in base 10) 1H83RW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,93.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LAMICTAL (lamotrigina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 novembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06382

DETERMINA 11 novembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lamictal» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 707/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il

comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 579 del 24 settembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2024, con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale LAMICTAL (lamotrigina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 3 ottobre 2024 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale LAMICTAL (lamotrigina) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 049549049;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LAMICTAL (lamotrigina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «Lamictal» 50 mg compresse masticabili/dispersibili 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL/Carta - A.I.C. n. 049549049 (in base 10) 1H83RT (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 20,48.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lamictal» (lamotrigina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 novembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06383

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di paracetamolo e codeina, «Paracetamolo e codeina Doc generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 931/2024 del 22 novembre 2024

Si autorizza il seguente *grouping* di variazione, relativamente al medicinale PARACETAMOLO E CODEINA DOC GENERICI (A.I.C. n. 042711) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 042711010 - «500 mg + 30 mg compressa» 16 compresse.

B.II.a.3.b.2 - tipo II - modifiche della composizione del prodotto finito: aggiunta della croscarmellosa sodica e modifiche quantitative di alcuni eccipienti.

B.II.b.3.b - tipo II - modifica degli step di fabbricazione dell'intermedio di prodotto finito.

B.II.b.4.b - tipo IA - modifica della dimensione del lotto del prodotto finito.

B.II.b.4.z - tipo IB - eliminazione di un *batch size* del prodotto finito.

B.II.b.3.z - tipo IB - modifica dell'*holding time* dell'intermedio di prodotto finito.

B.II.b.5.z - tipo IB - modifica dei limiti di un parametro di specifica dell'intermedio di prodotto finito.

4 x B.II.b.5.z - tipo IB - sostituzione di 4 metodi di test per l'intermedio di prodotto finito.

3 x B.II.b.5.c - tipo IA - eliminazione di 3 parametri dalle specifiche dell'intermedio di prodotto finito.

B.II.b.5.z - tipo IB - aggiunta di un metodo per l'intermedio di prodotto finito.

B.II.b.5.a - tipo IB - restringimento dei limiti di un parametro di specifica per l'intermedio di prodotto finito.

B.II.b.5.e - tipo II - modifica dei limiti di specifica al di fuori di quelli approvati per un parametro dell'intermedio di prodotto finito.

B.II.b.5.b - tipo IA - aggiunta di un parametro nelle specifiche dell'intermedio di prodotto finito.

B.II.b.4.a. - tipo IB - aumento del *batch size* dell'intermedio di prodotto finito.
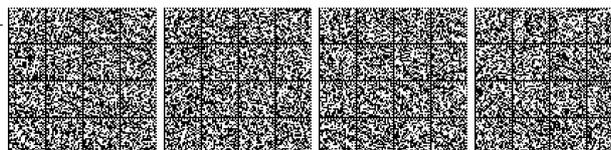
B.II.b.5.a - tipo IA - restringimento dei limiti di un *in-process control* del prodotto finito.

Si autorizzano le modifiche al paragrafo n. 6 del foglio illustrativo ed al paragrafo n. 6.1 dell'RCP conseguenti alle variazioni autorizzate.

Viene, inoltre, descritta la compressa (par. n. 6 del fogiio illustrativo e n. 3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto) e inserito lo scopo della linea d'incisione (par. 3 del FI e n. 3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto).

Codice pratica: VN2/2023/194.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. (codice fiscale 11845960159), con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano (MI) - Italia.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06333

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di colecalciferolo, «Colecalciferolo Mylan Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 934/2024 del 22 novembre 2024

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2, con la conseguente immissione in commercio del medicinale COLECALCIFEROLO MYLAN ITALIA (codice A.I.C. n. 050181) nella confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle già autorizzate.

Principio attivo: colecalciferolo.

A.I.C. n. 050181080 - «25000 UI capsule molli» 8 capsule in blister AL/PVC/PVDC (codice base 32 1HVDYS).

Codice pratica: C1B-2024-1966.

Numero procedura: MT/H/0649/001-002/IB/006.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, Mi, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Cnn» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06334

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di fingolimod, «Fingolimod Pharmathen».

Estratto determina AAM/PPA n. 932/2024 del 22 novembre 2024

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2 che comporta l'immissione in commercio del medicinale FINGOLIMOD PHARMATHEN nella confezione di seguito indicata:

principio attivo: fingolimod;

A.I.C.: 047888033 - «0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 32 1FPFP1);

codice pratica: C1B/2023/2936;

numero procedura: DK/H/3097/001/IB/008;

titolare A.I.C.: Pharmathen S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 6, Dervenakion Str., 15351 - Pallini Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Cnn» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RRL» medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri sclerosi multipla individuati dalle regioni.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06335

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daytrix».

Estratto determina AAM/PPA n. 908/2024 del 26 novembre 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione B.II.e).5.a). 2 tipo IB, che comporta la immissione in commercio del medicinale DAYTRIX nella confezione di seguito indicata, in aggiunta alle confezioni autorizzate:

«1g/3,5ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 flanconcini in vetro con polvere e 6 fiale in vetro con solvente da 3,5 ml – A.I.C. 036093060 - base 10 12FH44 base 32.

Principio attivo: ceftriaxone.

Codice pratica: N1B/2024/852.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Dante Alighieri n. 71, 18038 - Sanremo - Imperia (codice fiscale 00071020085).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06384

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Integrazione di specifiche tariffe per le misure di incentivazione previste dal decreto 17 giugno 2024 - Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti.

Si comunica che il 28 ottobre 2024 è stato emanato il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica protocollato in data 29 ottobre 2024 con il n. 379, concernente l'integrazione di specifiche tariffe per le misure di incentivazione previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2024 Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti.

Detto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'apposita sezione dedicata alla normativa di settore, al link seguente: https://www.mase.gov.it/energia/gas-naturale-e-petrolio/petrolio/impianti-strategici

24A06398

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Fusione per incorporazione della «Fondazione UBI Banca Popolare Commercio & Industria Onlus» nella «Fondazione Banca del Monte di Lombardia».

Avviso di fusione per incorporazione della «Fondazione UBI Banca Popolare Commercio & Industria Onlus» (delibera del consiglio di amministrazione della Fondazione del 19 settembre 2024) nella «Fondazione Banca del Monte di Lombardia» (delibera del consiglio di indirizzo della Fondazione del 15 novembre 2024) - procedimento ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo n. 153/1999.

Fondazioni partecipanti alla fusione per incorporazione:

«Fondazione Banca del Monte di Lombardia» («Fondazione incorporante»), nella sua qualità di fondazione di origine bancaria costituita e regolata ai sensi del decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999, con sede in Pavia - corso Strada Nuova n. 61 - c.a.p. 27100 - codice fiscale 08908470159, iscritta nel registro delle persone giuridiche al n. 449 presso la Prefettura di Pavia;

«Fondazione UBI Banca Popolare Commercio & Industria Onlus» («Fondazione incorporanda»), con sede in via Monti di Pietà n. 7 - c.a.p. 20121 Milano - codice fiscale 97714010150, iscritta nel registro delle persone giuridiche al n. 2821 della Regione Lombardia.

Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori nonché modalità con cui si possono ottenere gratuitamente tali informazioni dalle fondazioni.

In relazione all'operazione di fusione per incorporazione della «Fondazione UBI Banca Popolare Commercio & Industria Onlus» nella «Fondazione Banca del Monte di Lombardia»:

i creditori di entrambe le fondazioni possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2503 del codice civile - entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato - ed, al contempo, gli stessi possono ottenere le informazioni sull'esercizio dei propri diritti direttamente presso la sede della «Fondazione Banca del Monte di Lombardia», in Pavia c.a.p 27100 - corso Strada Nuova n. 61 - rivolgendosi al direttore generale della Fondazione quale referente unico, dott. Antonio Colnaghi, tel. n. 0382305811, indirizzo PEC - segreteria@pec.fbml.it

Il progetto di fusione e i documenti a questo connessi sono liberamente disponibili anche nei seguenti siti internet: https://www.fbml.it/ e https://www.fondazioneubi-bpci.it/

24A06336

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto direttoriale 26 novembre 2024 - Bando per la concessione della misura agevolativa Marchi+2024. Chiusura sportello.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 novembre, è stata disposta, a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, a partire dal 27 novembre 2024, la chiusura dello sportello per la concessione della misura agevolativa Marchi +2024, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto direttoriale 6 agosto 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 2024;

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 26 novembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A06375

Comunicato relativo all'avviso direttoriale 26 novembre 2024 - Chiusura degli sportelli per la selezione di iniziative imprenditoriali tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nel territorio del Comune di Brindisi, nel territorio dei comuni della Provincia di Brindisi e nel territorio dell'area di crisi ad elevata specializzazione del settore «Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero» della Regione Puglia limitatamente ai comuni rientranti nell'area del progetto integrato territoriale denominato «P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Leccese».

Con avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 novembre 2024 è stata disposta, a partire dalle ore 12,00 del 29 novembre 2024 la chiusura degli sportelli per la selezione di iniziative imprenditoriali tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nel territorio del Comune di Brindisi, nel territorio dei Comuni della Provincia di Brindisi e nel territorio dell'area di crisi ad elevata specializzazione del settore «Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero» della Regione Puglia, limitatamente ai comuni rientranti nell'area del progetto integrato territoriale denominato «P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Leccese», ai sensi delle rispettive circolari del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 353792, n. 353831 e n. 353807 del 14 ottobre 2022, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale dell'avviso è consultabile dalla data 26 novembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A06376

Comunicato relativo al decreto direttoriale 7 novembre 2024 - Intervento a sostegno delle cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora). Modifiche al decreto direttoriale 31 marzo 2021.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 7 novembre 2024 sono state apportate alcune modifiche al decreto direttoriale 31 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile 2021, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. (regime di aiuto «Nuova Marcora»).

Tali modifiche si sono rese necessarie al fine di adeguare il testo del citato decreto 31 marzo 2021 alle disposizioni recate dai nuovi regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e di aiuti «*de minimis*».

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 25 novembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A06377

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rinnovo dell'autorizzazione della società Italcert S.r.l., in Milano, quale ente tecnico autorizzato al rilascio della certificazione di conformità dei contenitori codice BK1 e BK2, diversi dai contenitori conformi alla CSC, e dei contenitori BK3, ai sensi del capitolo 6.11 dell'ADR.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del 30 ottobre 2024, n. 231, alla società Italcert S.r.l., con sede in v.le Sarca 336 - 20126 Milano (MI), è stata rinnovata l'autorizzazione quale quante ente tecnico autorizzato al rilascio della certificazione di conformità dei contenitori codice BK1 e BK2, diversi dai contenitori conformi alla CSC, e dei contenitori BK3, in ottemperanza alle prescrizioni previste dal capitolo 6.11 dell'ADR, essenziali per la sicurezza e in applicazione delle procedure di valutazione contemplate.

La presente autorizzazione ha durata fino al 26 luglio 2028 e, comunque, non oltre la validità del certificato rilasciato da ACCREDIA.

24A06378

Rinnovo dell'autorizzazione della società Italcert S.r.l., in Milano, quale ente tecnico, per il rilascio della certificazione di conformità dei contenitori.

Con decreto ministeriale del 2 ottobe 2024, n. 243, alla società Italcert S.r.l., con sede in V.le Sarca 336 - 20126 Milano (MI), è stata rinnovata l'autorizzazione quale ente tecnico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448, per il rilascio della certificazione di conformità dei contenitori. Le attività di certificazione sono previste dal regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

Prodotti:

contenitori per uso generico;

contenitori per usi specifici;

contenitori isotermici;

contenitori cisterna;

casse mobili impilabili per uso generico;

casse mobili impilabili per uso specifico;

casse mobili impilabili per uso isotermico;

casse mobili sovrapponibili a cisterna;

contenitori per rinfusa BK1 e BK2 conformi alla CSC.

Procedure:

approvazione dei contenitori esistenti in unico esemplare (art. 5);

approvazione dei contenitori esistenti conformi ad un prototipo successivamente omologato (art.6);

approvazione dei contenitori nuovi in unico esemplare (art. 8);

approvazione dei contenitori nuovi e per tipo di costruzione (art. 10);

approvazione di contenitori modificati;

approvazione dei contenitori nuovi che non siano stati approvati al momento della costruzione;

approvazione dei contenitori esistenti e nuovi che non siano stati approvati al momento della costruzione;ispezioni periodiche;

ispezioni straordinarie.

La presente autorizzazione ha durata fino al 26 luglio 2028 e, comunque, non oltre la validità del certificato rilasciato da ACCREDIA.

24A06379

Rinnovo dell'autorizzazione della società Italcert S.r.l., in Milano, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del 25 giugno 2024, n. 200, alla società Italcert S.r.l., con sede in v.le Sarca 336 - 20126 Milano (MI), è stata rinnovata l'autorizzazione quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili. Le attività di certificazione sono previste dalla direttiva 2010/35/UE, recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

Prodotti:

Tutte le attrezzature di cui all'art. 1 della direttiva e alle definizioni del comma 1 dell'art. 2 direttiva 2010/35UE;
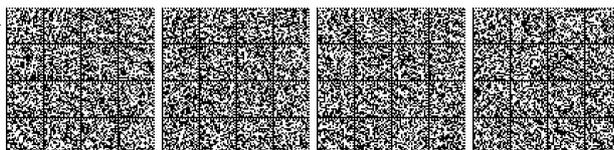
Recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

Cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori.

Procedure:

Valutazione di conformità;

Ispezione straordinaria;

Ispezione intermedia;

Ispezione periodica;

Sorveglianza del servizio interno di ispezione;

Rivalutazione di conformità.

La presente autorizzazione ha durata fino al 26 luglio 2028 e, comunque, non oltre la validità del certificato rilasciato da ACCREDIA.

24A06380

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

Comunicato relativo all'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva procedura di verifica finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche insistenti sul territorio delle «Isole minori marine».

Si comunica che sul sito www.casaitalia.governo.it alla sezione Approfondimenti, è disponibile il testo dell'«Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva procedura di verifica finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche insistenti sul territorio delle "Isole minori marine"».

24A06482

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-284) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.